



Inspection Expediting Services
Manage Your Risk

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adottato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i

Della INSPECTION EXPEDITING SERVICES S.r.l.

PARTE SPECIALE

REV.1 Gennaio 2024

PREMESSA

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	9
2. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	14
La Parte Speciale del presente Modello è suddivisa in sezione:.....	14
PARTE SPECIALE A	15
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO	15
1. REATI- PRESUPPOSTO	15
2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	21
3. AREE A RISCHIO E PRESID DI CONTROLLO	23
3.1 Gestione degli adempimenti necessari per la richiesta di finanziamenti, contributi pubblici.	23
3.2 Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti, normativi, anche in occasione di verifiche, controlli ed ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali.	23
3.3 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale.	24
3.4 La gestione dei rapporti con la Magistratura – inquirente e decidente – nelle cause civili, penali, amministrative etc. che vedono la IES S.r.l. quale parte in causa.....	24
3.5 Ottenimento e gestione di fondi, erogazioni e contributi pubblici.	24
3.6 Attività commerciale	25
3.7 Assunzione di personale	25
4. PROTOCOLLI.....	26
4.1 Rapporti con la pubblica amministrazione in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche.....	26
4.1.1. Scopo e principi di comportamento.....	26
4.1.2 Ambito di applicazione	26
4.1.3 Segregazione dei compiti	26
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
PARTE SPECIALE B	28
REATI INFORMATICI	28
1. REATI-PRESUPPOSTO	28
➤ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	30
2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	31
3. ATTIVITA' A RISCHIO	32
4. PROTOCOLLI DI CONTROLLI SPECIFICI.....	33
4.1 Individuazione degli utenti abilitati a operare sui sistemi informatici e sulle informazioni aziendali.....	33
4.2 Anomalie e/o vulnerabilità del sistema informatico.....	34

4.3	Utilizzo delle credenziali	34
4.4	Attività di assistenza sistematica e/o gestione applicata sui sistemi informatici	34
5.	INDIVIDUAZIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA	34
6.	FLUSSI INFORMATICI VERSO L'ODV.....	35
	PARTE SPECIALE C	37
	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	37
1.	REATI – PRESUPPOSTO	37
2.	CONSIDERAZIONI GENERALI.....	37
3.	ATTIVITA SENSIBILI	37
4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	38
5.	PROTOCOLLI.....	38
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.	39
	PARTE SPECIALE D.....	40
	FALSIFICAZIONE DI MONETE	40
1.	REATI-PRESUPPOSTO	40
2.	ATTIVITA' SENSIBILI	40
3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORATAMENTO E/O DIVIETI	40
4.	PROTOCOLLI.....	41
5.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	41
	TURBATA' LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO.....	42
1.	REATI-PRESUPPOSTO	42
2.	CONSIDERAZIONI GENERALI	42
3.	ATTIVITA' A RISCHIO	43
4.	REGOLE DI CONDOTTA	43
5.	PROTOCOLLI.....	43
6.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	44
	PARTE SPECIALE F	45
	REATI SOCIETARI	45
1.	REATI – PRESUPPOSTO	45
2.	ATTIVITA' A RISCHIO	45
	2.1 Tutela penale del capitale sociale:	45
	2.3 Tutela penale del regolare funzionamento della società.	47
	2.3 Tutela penale dell'attività di vigilanza.....	48
	2.4 Ipotesi di reato: corruzione tra privati.....	48
3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO	49

3.1 Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione dei bilanci e dei relativi allegati e/o situazioni patrimoniali.	49
3.2 Gestione degli adempimenti necessari per la predisposizione del bilancio, delle relazioni e comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e adempimenti informativi nei confronti degli organi statutari	49
3.3 Gestione dei rapporti con soggetti terzi privati	50
3.4 Gestione degli adempimenti in materia societaria.....	50
3.5 Gestione delle comunicazioni alle autorità pubbliche.....	50
4. PROTOCOLLI.....	50
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	54
PARTE SPECIALE G.....	54
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	54
1. REATI-PRESUPPOSTO	54
2. ATTIVITA' A RISCHIO	56
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI	57
4. STANDARD DI CONTROLLI SPECIFICI.....	57
5. PROTOCOLLI.....	58
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	59
PARTE SPECIALE H.....	60
REATI DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI	60
1. REATI – PRESUPPOSTO	60
2. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	60
PARTE SPECIALE I	61
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....	61
1. I REATI – PRESUPPOSTO	61
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).....	61
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).....	61
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	61
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).....	62
- Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)	62
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).....	62
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).....	63
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	63
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)	63
- Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies del Decreto 231/2001	63

2. ATTIVITA' A RISCHIO E PRESIDI DI CONTROLLO.	64
3. PROTOCOLLI.....	65
3.1 Selezione del personale, attuazione dei contratti di lavoro e garanzie di applicazione della normativa in materia.....	65
3.2 Scelta e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori, partner, terzi	66
3.3 Salute e sicurezza sul lavoro	67
4. FLUSSI FORMATIVI VERSO L'ODV	67
PARTE SPECIALE J	68
ABUSO DI MERCATO	68
1. REATI-PRESUPPOSTO	68
2. CONSIDERAZIONI GENERALI	69
PARTE SPECIALE K.....	70
REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTONFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE DELLA SALUTE SUL LAVORO.	70
1. REATI - PRESUPPOSTO	70
2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	71
3. PRESIDI DI CONTROLLO	73
4. PROTOCOLLI.....	75
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	75
PARTE SPECIALE L	77
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO.	77
1. REATI-PRESUPPOSTO	77
2. AREE A RISCHIO	79
• Gestione approvvigionamento beni e servizi.....	79
• Gestione investimenti	80
• Attività commerciale di vendita.....	81
• Attività di sponsorizzazione.....	81
3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	84
PARTE SPECIALE M	85
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	85
1. REATI - PRESUPPOSTO	85
2. AREE A RISCHIO	86
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO	86
4. PROTOCOLLI.....	87

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	89
PARTE SPECIALE N.....	90
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	90
1. REATI-PRESUPPOSTO	90
2. AREE A RISCHIO	91
2.2 Gestione dell'attività di diffusione al pubblico di opere (testi, immagini, audio, video)	91
2.2 Gestione dell'acquisto e dell'aggiornamento delle licenze d'uso per i software	92
3. REGOLE DI CONDOTTA – PROCEDURE DI CONTROLLO.....	92
4. PROTOCOLLI.....	93
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	94
PARTE SPECIALE O.....	95
REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	95
1. REATI-PRESUPPOSTO	95
2. AREA A RISCHIO	95
3. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	95
4. PROCEDURE DI CONTROLLO.....	96
5. PROTOCOLLI	96
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	96
PARTE SPECIALE P	97
REATI AMBIENTALI.....	97
1. REATI-PRESUPPOSTO	97
2. AREE A RISCHIO	98
3. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA	98
4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	99
PARTE SPECIALE Q.....	100
REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È	100
IRREGOLARE.....	100
1. REATI-PRESUPPOSTI.....	100
2. AREE A RISCHIO	100
3. PRESIDII DI CONTROLLO	101
4. PROTOCOLLI.....	101
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	102
PARTE SPECIALE R	103

PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA.....	103
1. REATI-PRESUPPOSTO	103
2. CONSIDERAZIONI GENERALI	103
PARTE SPECIALE S.....	104
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI ...	104
1. REATI-PRESUPPOSTO	104
2. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	104
PARTE SPECIALE T	105
REATI TRIBUTARI	105
1. REATI-PRESUPPOSTO	105
2. AREE A RISCHIO	105
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRESIDII DI CONTROLLO	106
4. PROTOCOLLI	107
4.1 Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili	107
4.2 Fatture false	108
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ODV	109
PARTE SPECIALE U	110
REATO DI CONTRABBANDO.....	110
1. REATI-PRESUPPOSTO	110
2. CONSIDERAZIONI GENERALI	110
PARTE SPECIALE V	111
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	111
1. REATI-PRESUPPOSTO	111
2. CONSIDERAZIONI GENERALI	111
PARTE SPECIALE W	112
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	112
1. REATI-PRESUPPOSTO	112
2. CONSIDERAZIONI GENERALI	112
PARTE SPECIALE Z	113
1. DELITTO TENTATO.....	113

PREMESSA

L'art 6 del D.Lgs231/2001 prevede espressamente che l'ente non risponde dell'illecito penale contestato laddove riesca a fornire prova che l'Organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e tassativamente previsti nel D.Lgs231/2001; che ha provveduto alla nomina di un Organismo autonomo al quale affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli adottati.

In relazione al rischio di commissione dei reati, i Modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che gli Organi Amministrativi, Organi delegati etc. da una parte e il Personale tutto (dirigenti, quadri, dipendenti, consulenti, partner e fornitori, come già definiti nella Parte Generale di seguito definiti Parti Interessate), devono porre in essere in modo da adottare regole di comportamento conformi a quanto prescritto dal D.Lgs231/2001, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati-presupposto.

A tale fine sono state individuate nella IES S.r.l.

- 1) le aree funzionali all'interno delle quali vi è il rischio di commissione di illeciti- presupposto tra quelli tassativamente previsti e disciplinati nel D.Lgs231/2001;
- 2) per ciascuna delle aree aziendali sono state individuate le aree sensibili, e per ciascuna di essa le regole di condotta, presidi e i principi di controllo da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Per ciò che attiene dette Attività Sensibili, la IES S.r.l ha già svolto controlli preventivi atti ad eliminare il rischio di commissione dei Reati-Presupposto ovvero è intervenuta con altri accorgimenti ed un'appropriate informazione alle Parti Interessate, anche attraverso Audit periodici che vengono svolti al fine di individuare NC (non conformità) da correggere al fine di abbassare la percentuale della probabilità di commissione di reati-presupposto.

Principio generale è che tutte le Parti Interessate sono tenute ad adottare, ciascuno nell'esercizio delle

proprie funzioni e/o mansioni comportamenti che non violino le regole di condotta enunciate nei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e controllo;
- Codice Etico;
- Regolamenti e procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli le modalità di svolgimento di ogni singola attività aziendale e che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 231/2001.

La IES S.r.l. vieta espressamente comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività aziendali è fatto assoluto divieto a tutte le Parti Interessate ovvero agli Amministratori, dirigenti e dipendenti della IES S.r.l. nonché ai collaboratori, consulenti esterni ed ai Terzi in genere con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati-presupposto previste e prescritte nel D. Lgs231/2001;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reati-presupposto;
- esercitare qualsiasi tipo di pressione o di influenza illecita ovvero mantenere ogni altro comportamento non trasparente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per indurre pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ad assumere atteggiamenti di favore nei confronti della Società;
- porre in essere comportamenti atti a violare qualsiasi regolamento interno o disposizione operativa o procedura aziendale adottata dalla IES S.r.l.;
- porre in essere comportamenti atti a violare norme, leggi, direttive o regolamenti nazionali od internazionali, nonché le migliori prassi applicabili alle proprie attività;
- generare situazioni all'interno delle quali le Parti Interessate, nel condurre o definire transazioni, possano trovarsi o semplicemente possano apparire in conflitto di interesse con la società ovvero generare situazioni che possano essere di ostacolo alla loro capacità di determinarsi in modo imparziale nell'interesse della IES S.r.l.;

La IES S.r.l. considera situazione di conflitto di interessi:

- a) la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi confliggenti con quelli della società;
- b) l'accettazione di denaro o qualsiasi altra utilità da persone od aziende che intendono entrare in rapporti di affari con la Società;
- c) utilizzare le informazioni acquisite in ragione della propria posizione aziendale in maniera tale da creare conflitto tra interessi personali e interessi aziendali;
- d) mantenere rapporti commerciali con persone fisiche e/o giuridiche dei quali è conosciuto o sospettato il compimento e/o lo svolgimento di attività illecite;

E' altresì fatto divieto di:

1. porre in essere comportamenti che violino i principi e le regole di comportamento contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, Codice Etico, Regolamenti e procedure interne, sistema delle Deleghe, ogni altro documento che regoli le modalità di svolgimento di ogni singola attività aziendale e che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto 231/2001.
2. di agire e porre in essere comportamenti contrari ai principi di correttezza, buona fede e diligenza nell'espletamento delle proprie mansioni;
3. dare o promettere, ovvero tentare di dare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani o esteri o di loro parenti/referenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro o altre utilità - vantaggi, distribuzioni di omaggi o regali - ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari e/o società terze con le quali si entra in collaborazione ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi nell'interesse della società. Sono consentiti omaggi che devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, l'immagine della Società. In queste ultime ipotesi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato;
4. porre in essere condotte ascrivibili a ogni forma di corruzione o comunque è fatto divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano essere interpretati come pratiche di corruzione; favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o mediante terzi di privilegi per sé o per altri;
5. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
6. tollerare o favorire comportamenti tendenti ad agire contra legem;
7. utilizzare strumenti di persuasione ingannevoli e non corrispondenti al vero;
8. promettere di fornire o fornire impropriamente servizi;

9. porre in essere condotte finalizzate alla riduzione o mantenimento in stato di soggezione della persona mediante violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero sfruttamento di situazioni di inferiorità fisica o psichica;
10. porre in essere condotte moleste, atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità del lavoratore, delle convinzioni o delle inclinazioni personali;
11. di dare seguito a pressioni, esortazioni, sollecitazioni provenienti da pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, direttamente o per interposta persona, per ottenere indebitamente denaro o altra utilità;
12. di porre in essere condotte finalizzate a esercitare pressioni o influenze sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti l'Autorità giudiziaria, per indurla ad omettere informazioni ovvero a rendere dichiarazioni fuorvianti;
13. aiutare o favorire persone accusate di fatti penalmente rilevanti ad eludere le attività investigative in cui esse sono coinvolte;
14. fornire o promettere di fornire informazioni o documenti riservati riferibili alla società stessa o terze persone fisiche o giuridiche che la società detiene per ragioni riconducibili a rapporti commerciali instaurati con gli stessi;
15. di acquistare, sostituire oppure trasferire denaro od altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi, nonché compiere qualsiasi operazione idonea – o che possa apparire tale – ad ostacolare l'identificazione e/o la provenienza;
16. di comunicare dati personali a terzi, senza l'autorizzazione degli interessati o del Garante, nonché l'uso improprio di tali informazioni;
17. favorire, nei processi d'acquisto taluni soggetti, fornitori o sub-fornitori, perché indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero da clienti/partners commerciali, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
18. di riconoscere, anche solo per mero tentativo, in favore dei collaboratori esterni, compensi non proporzionali al tipo di incarico attribuito e alla prassi vigente nel ramo aziendale interessato;
19. rilasciare o tentare di rilasciare false dichiarazioni a organismi pubblici nazionali, comunitari o internazionali al solo fine di conseguire finanziamenti, contributi, erogazioni di varia natura ovvero per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per la Società;
20. destinare o tentare di destinare le somme ricevute dagli organismi pubblici di cui al precedente punto a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
21. alterare il funzionamento di un sistema informatico ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società;
22. esibire documenti o fornire dati falsi a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione;

23. tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione che possa indurre in errore la stessa;
24. omettere di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore decisioni della stessa;

Ai fini dell'attuazione dei divieti sopra sanciti:

- a) i rapporti rilevanti con la Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti di assenso comunque denominati ovvero acquisizioni e gestioni di contributi, sovvenzioni e finanziamenti) devono essere gestiti esclusivamente dall'Organo Amministrativo, ovvero dal personale all'uopo appositamente delegato e nei limiti indicati nella delega;
- b) nelle ipotesi di sottoscrizione di contratti di acquisto e di vendita, di conferimento incarico professionale, i contratti devono essere definiti per iscritto e proposti, verificati ed approvati da personale all'uopo designato preventivamente individuato con la previsione di una clausola di impegno della controparte al rispetto dei principi enucleati nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Etico, negli ulteriori Protocolli e Regolamenti adottati dalla Società, della cui presa visione viene data contezza e prova mediante la sottoscrizione di un modello allegato al contratto; nonché la previsione di una clausola risolutiva del contratto per colpa del contraente in favore della Società per i casi in cui controparte violi i principi dei documenti richiamati nei contratti, con specifica previsione di agire nelle opportune sedi giudiziarie per il risarcimento dei danni cagionati alla stessa e/o soggetti terzi entrati in rapporto di collaborazione con la Società;
- c) necessario procedere a idonee verifiche di affidabilità ed onorabilità del partner commerciale con espresso divieto di accettare pagamenti, anche parziali, in contanti;
- d) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni, devono essere proposti, verificati e/o approvati da personale specificamente designato e nei limiti della delega conferita; devono indicare il compenso pattuito e la previsione di una clausola risolutiva espressa che riconosca alla Società la possibilità di recedere dal contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo, Codice Etico, protocolli e regolamenti adottati dalla Società;
- e) fatta salva la gestione della piccola cassa, in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e, nel caso di deroga, gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati dall'Organo Amministrativo e/o da personale all'uopo designato e nei limiti della delega conferita. In ogni caso deve essere documentata la riferibilità e la tracciabilità della spesa. Nessun tipo di pagamento potrà mai essere effettuato in natura;

- f) le pratiche istruite dinanzi a organismi pubblici nazionali o comunitari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono fondarsi su elementi veritieri; nelle ipotesi in cui la procedura amministrativa si conclude con l'ottenimento degli stessi, dovranno essere scrupolosamente rispettati i successivi adempimenti contabili, ivi compresi eventuali rendiconti;
- g) per l'espletamento delle attività correlate alle procedure di ottenimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono essere individuati di volta in volta i soggetti tenuti a svolgere funzioni di controllo e supervisione, soggetti che nel caso in cui vengano registrate delle irregolarità assumono l'impegno di segnalare per iscritto nell'immediatezza e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dall'acquisizione dell'avvenuta violazione e irregolarità all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità come meglio descritte nella Policy Whistleblowing – che verrà fornita a tutte le Parti Interessate ;
- h) tutti i pagamenti devono essere effettuati nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura, previa apposizione di autorizzazione al pagamento da parte di colui che ha intrattenuto rapporti con il fornitore/collaboratore, che in tal modo ne attesta la regolarità formale e sostanziale;
- i) ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare, ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- j) ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- k) eventuali operazioni di liquidazione della Società devono essere condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è, pertanto, vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

La IES S.r.l. non consente in alcun modo che all'interno dei vari settori in cui opera vengano posti in essere comportamenti ingannevoli che traggono o possono trarre in inganno o indurre in errore, realizzati nei confronti dei soggetti che svolgono Funzioni Pubbliche di vigilanza. A tal fine, la società impone alle Parti Interessate di svolgere tutte le comunicazioni previste **dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza**, desistendo dal porre in essere condotte che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

È, inoltre, fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali nonché di quelli espressi

nel Codice Etico della Società, nei protocolli e regolamenti adottati di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) laddove si configuri una tentata concussione, corruzione e/o induzione indebita a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato non deve dare corso alla richiesta e di comunicare tempestivamente, seguita da nota scritta, quanto accaduto al responsabile di settore e/o al suo superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a darne immediata informativa all'Organo Amministrativo;
- b) laddove sorgano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione conflitti di interesse, anche solo potenziali, il soggetto interessato deve informare tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'accadimento al proprio responsabile di settore e/o al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a comunicare la circostanza all'Organo Amministrativo;
- c) laddove nell'esercizio delle proprie attività operative sorgano dubbi sulla corretta applicazione delle norme comportamentali, dei principi etici suindicati nonché dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo, Codice Etico, Protocolli e regolamenti adottati dalla Società, il soggetto interessato deve interpellare il responsabile di settore e/o il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza e chiedere i doverosi chiarimenti.

2. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente Modello è suddivisa in sezione:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- C. Delitti di criminalità organizzata;
- D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- E. Delitti contro l'industria e il commercio;
- F. Reati societari;
- G. Delitti con finalità di terrorismo;
- H. Reati di Mutilazioni genitali Femminili;
- I. Delitti contro la personalità individuale;
- J. Abuso di mercato;
- K. Reati commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute sul lavoro;
- L. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- M. Reati in violazione del diritto d'autore;

- N. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- O. Reati ambientali;
- P. Reati di impiego di cittadini di Paese terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Q. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa;
- R. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommesse, giochi d’azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati;
- S. Reati tributari;
- T. Reati di contrabbando;
- U. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- V. Delitti contro il patrimonio culturale;
- Z. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- W. Delitto Tentato.

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO

1. REATI- PRESUPPOSTO

In tale sezione verranno esaminati le singole fattispecie di reati- presupposto previste e prescritte dagli artt. 24 – 25 del D.Lgs231/2001 rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da illecito penale della IES S.r.l.

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo in questa sezione sono le seguenti:

a) **Peculato** (art 314 c.p.)

Nell’accezione giuridica, il reato perseguito e prescritto dall’art 314 c.p. si configura allorquando un pubblico ufficiale e un incaricato di pubblico servizio che, per ragioni del suo ufficio o servizio, si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui ne abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

Per quanto riguarda la prima tipologia di reato ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”. Per quanto riguarda la seconda tipologia, la definizione di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. Al riguardo, l’art. 358 c.p. recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi*

un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale.

b) **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art 316 c.p.)

Trattasi di fattispecie di reato proprio che può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o servizio; soggetto che profittando dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Ai sensi dell'art 25 comma 1 del D.Lgs31/2001 tale fattispecie di reato si applica alla società nel caso in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

c) **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea** (art 316 bis c.p.)

Sussiste il reato di **malversazione a danno dello Stato** quando un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceve da un ente pubblico o dall'**Unione europea** finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo.

La condotta tipica consiste nell'aver sottratto, anche solo parzialmente, la somma oggetto del finanziamento non valendo la circostanza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

d) **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea** (art 316 ter c.p.)

Nucleo essenziale della **condotta** è l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l'omissione di informazioni dovute.

Una falsa attestazione, può rappresentare la condotta del reato di indebita percezione qualora non sia ritenuta artificiosa.

Oggetto della condotta sono esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici.

e) **Abuso d'ufficio** (art 323 c.p.)

L'**abuso d'ufficio** è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri

casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Ai sensi dell'art 25 comma 1 del D.Lgs 231/2001 il reato p. e p. dall'art 323 c.p. si applica all'ente laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

f) **Frode nelle pubbliche forniture** (art 356 c.p.)

E' stato inserito nell'articolo 24 del D.lgs. 231/2001 il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.). Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni

g) **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea** (art 640 comma 2, n. 1 c.p.).

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri tali da indurre in errore taluno o da arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Attraverso l'**artificio** l'agente fa apparire come vera una situazione che è invece ingannevole; con il **raggiro** l'agente si avvale di ogni affermazione mendace detta in modo da convincere e sorprendere l'altrui buona fede.

Tale fattispecie di reato si può configurare laddove nel caso di partecipazione a procedure di gara, si forniscono intenzionalmente alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione

artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

h) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui la truffa è finalizzata a conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui al fine di conseguire erogazioni pubbliche si fornisce alla Pubblica amministrazione dati non veri o predisponendo una documentazione falsa.

i) Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.)

In via del tutto preliminare, si osserva come la legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore dal successivo 28 novembre), intitolata **“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”**, ha novellato *ex novo* tutto il testo normativo dell'art. 318 c.p. .

In particolare, la predetta legge ha come finalità propria quella di prevenire e di contrastare ancor più efficacemente il fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione attraverso l'introduzione di un trattamento sanzionatorio più severo ed incisivo.

In questo specifico contesto, si inserisce l'articolo 1, comma 75, lett. F), della legge 6 novembre 2012, n. 190, con cui il legislatore penale ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice all'interno del codice penale e, più precisamente, vi ha inserito nell'art. 318 del predetto codice il delitto della cd. **“corruzione per l'esercizio della funzione”**. Pertanto, il testo normativo del sopraindicato articolo del codice penale è proprio il seguente: **“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”**.

Tale fattispecie di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

j) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art 319 c.p.)

La **corruzione** è il reato consistente nel particolare accordo (c.d. pactum sceleris) tra un funzionario pubblico e un soggetto privato, mediante il quale il funzionario accetta dal privato, per un atto relativo alle proprie attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

Tale ipotesi di reato p. e p. dall'art 319 c.p. si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio. Ai fini della sussistenza del reato in questione è necessario che il pubblico ufficiale accetti la promessa di denaro o di altra utilità.

k) Corruzione in atti giudiziari (art 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato p. e p. dall'art 319 ter c.p. si configura nelle ipotesi in cui la società, parte in un

procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario).

l) Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 c.p., ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p..

m) Concussione (art 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

n) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 314 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

o) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

p) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- Ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- Ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- Alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- Ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- A coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) Ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) Alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) Ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) Alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- Alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- A persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

q) **Traffico di influenze illecite** (art 346 bis)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare

o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

r) Frode informatica (art 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1,032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Tutte le Parti Interessate nell'esercizio delle loro funzioni e/o attività nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le seguenti procedure di comportamento:

- a) I rapporti diretti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono essere rispettosi delle regole di trasparenza, della puntuale collaborazione, della reciproca disponibilità e fondati sul puntuale rispetto delle regole comportamentali per come previste ed enunciate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Etico, nei protocolli e regolamenti adottati dalla Società, nonché nella parte di cui al paragrafo 1 (cfr premessa parte speciale).
- b) Laddove si svolgono visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione è necessario che partecipino almeno due persone esplicitamente delegate dalla Società, i quali a conclusione delle operazioni ispettive dovranno redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei

soggetti che vi hanno partecipato e/o assistito; l'oggetto delle operazioni ispettive; le eventuali decisioni che ne sono seguite.

- c) I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto: delle leggi, delle normative vigenti, dei regolamenti interni ed in particolare i principi e le norme di condotta previste dal Codice etico, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società; nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

E' richiesto altresì:

- d) Assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che comunicano in modo chiaro e trasparente, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione, richiamando informazioni corrispondenti al vero, fascicolando la relativa documentazione previa verifica e sottoscrizione del responsabile competente¹;
- e) Assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia ed esplicitamente delegate;
- f) Sottoporre all'Organo Amministrativo e/o soggetti muniti di apposite deleghe, la documentazione al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- g) Effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati ad essere assunti come dipendenti o all'affidamento di un incarico consulenziale sia effettuata sulla base della valutazione di idoneità tecnica e attitudinale, richiamando informazioni corrispondenti al vero, fascicolando la relativa documentazione previa verifica e sottoscrizione del responsabile competente.

Inoltre è fatto esplicito divieto di:

- h) Effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- i) Cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;

¹ A titolo meramente esemplificativo, vi rientra la documentazione necessaria per la partecipazione a gare di appalto; documenti relativi a licenze, autorizzazione, titoli, autorizzazioni o concessioni strettamente connesse all'attività della IES S.r.l.; gli atti, i verbali, documentazione relativa alla gestione amministrativa, previdenziale e/ o assistenziale del personale

- j) Presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà; - tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- k) Intrattenere, ove ciò risulti possibile, rapporti inerenti la propria attività professionale con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali senza garantire la tracciabilità degli incontri/conversazioni intercorse.

3. AREE A RISCHIO E PRESIDIDI DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole di condotta indicate nel paragrafo 2 della sezione A di Parte Speciale, nonché nel paragrafo 1 della Premessa della presente Parte Speciale, le Parti Interessate sono tenute ad osservare i seguenti presidi di controllo di carattere operativo, finalizzati a prevenire la commissione dei reati-presupposto contro la Pubblica Amministrazione per come previsti e disciplinati nel D.lgs 231/2001, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione degli stessi.

3.1 Gestione degli adempimenti necessari per la richiesta di finanziamenti, contributi pubblici.

È necessario che l'intera documentazione da presentare per la richiesta di finanziamenti pubblici venga sottoscritta da persona esplicitamente delegata e nei limiti della delega conferita.

Interessata è l'attività aziendale di gestione dei rapporti con i funzionari dell'Ente pubblico finanziatore per il conseguimento di finanziamenti in sede di:

- Presentazione della richiesta;
- Verifiche e accertamenti sul corretto utilizzo del finanziamento.

3.2 Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti, normativi, anche in occasione di verifiche, controlli ed ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali.

In tale ambito sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- Rapporti con soggetti pubblici² in occasione di: rilascio di atti o di provvedimenti amministrativi³ necessari per l'esercizio delle attività tipiche della Società; trasmissione di comunicazioni e/o

² Ad es. funzionari della Regione, Provincia, Comune, Asl, Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate ecc.

³ Ad es. licenze, autorizzazioni, permessi

adempimenti fiscali, amministrativi in genere per via telematica o utilizzando software pubblici; ispezioni, verifiche ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni e delle informazioni.

3.3 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale.

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria⁴ la Società è rappresentata dal legale rappresentante e/o di altra persona all'uopo esplicitamente delegata che la rappresentano con lealtà e trasparenza.

In nessun caso la natura dell'attività ispettiva e/o la natura del contenzioso potrà giustificare il porre in essere condotte finalizzate a indebite pressioni volte ad indurre l'Autorità Giudiziaria a favorire la Società nella decisione della vertenza.

Altresì in nessun modo la Società dovrà indurre tutte le Parti Interessate (dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori etc.) a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

In tale ambito sono state individuate le seguenti aree a rischio:

3.4 La gestione dei rapporti con la Magistratura – inquirente e decidente – nelle cause civili, penali, amministrative etc. che vedono la IES S.r.l. quale parte in causa.

La IES S.r.l. si impegna a individuare un responsabile con la funzione di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di vigilanza i report relativi ai procedimenti in corso; l'elenco degli incarichi conferiti ai legali e dell'andamento dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale.

Laddove vengano riscontrate delle irregolarità quest'ultime devono essere comunicate nell'immediatezza e comunque entro e non oltre tre giorni all'Organismo di Vigilanza.

3.5 Ottenimento e gestione di fondi, erogazioni e contributi pubblici.

In tale ambito sono state individuate le seguenti aree a rischio afferenti la richiesta e la gestione di fondi, l'erogazione di contributi pubblici.

La IES S.r.l. si impegna e tutte le Parti Interessate sono tenute a rispettare la segregazione dei compiti di chi effettua la ricerca di finanziamenti di fondi pubblici e chi ne autorizza la pratica di ottenimento.

Tutta la relativa documentazione da fascicolare e presentare in allegato alla richiesta di finanziamento di fondi pubblici, deve essere sottoscritta solo da persona esplicitamente delegata.

La IES S.r.l. si impegna ad individuare un responsabile con il compito di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'Organismo di Vigilanza i report che hanno ad oggetto l'elenco dei rapporti con

⁴ Tali rapporti con l'Autorità giudiziaria rilevano anche ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto Legislativo 231/2001, afferente il reato di Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

gli Enti pubblici necessari per lo svolgimento di attività che comportano la gestione di fondi e/o erogazioni pubbliche; il report sul controllo della gestione contabile delle erogazioni e sulla destinazione e utilizzo delle erogazioni.

Laddove queste attività di controllo vengono svolte da terzi incaricati, i report avranno ad oggetto delle specifiche verifiche condotte sulla gestione delle attività.

Qualsiasi situazione di riscontrata devianza deve essere comunicata per iscritto nell'immediatezza e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi all'Organismo di Vigilanza.

3.6 Attività commerciale

In tale ambito sono state individuate le seguenti aree a rischio afferenti l'intero processo produttivo sino all'attività di vendita dei prodotti software della Società e la fase di assistenza del prodotto realizzato su richiesta del terzo committente.

La IES S.r.l. si impegna a predisporre tutta la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità rispetto ai requisiti generali di prestazione e sicurezza per come previsto dalla specifica normativa vigente in materia; l'intera documentazione deve essere presentata in modo chiaro, organizzato, inequivocabile ed in formato facilmente consultabile.

3.7 Assunzione di personale

Con specifico riguardo al processo di selezione, assunzione e valutazione del personale, la IES S.r.l. ha definito i ruoli e le responsabilità per l'attivazione di un iter di selezione, nonché i criteri selettivi da considerare.

La Società garantisce che i Destinatari, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella selezione, assunzione e gestione di personale dipendente o di consulente devono:

- a) operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- b) garantire l'esistenza e la tracciabilità di tutta la documentazione ove si attesti il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione o di conferimento di incarico consulenziale;
- c) assicurare il rispetto delle normative vigenti contro il lavoro irregolare;
- d) assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

È fatto inoltre esplicito divieto di:

- e) operare secondo logiche di favoritismo;

- f) promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a enti o persone vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- g) assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- h) assumere o promettere l'assunzione nella IES S.r.l. a impiegati/funzionari della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato negli ultimi tre anni, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi o a procedimenti giurisdizionali, nei confronti della Società.

4. PROTOCOLLI

4.1 Rapporti con la pubblica amministrazione in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche

4.1.1. Scopo e principi di comportamento

La IES s.r.l. con il presente protocollo individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei casi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si rechi presso la società per effettuare accertamenti, ispezioni o verifiche di qualsiasi natura, legislativamente previste⁵.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono:

- a) Prestare completa e immediata collaborazione alle Autorità, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste;
- b) Garantire la tracciabilità e la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

4.1.2 Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione nei casi di accertamenti, ispezioni e verifiche, ivi compresi i Collaboratori e i Consulenti esterni, specificatamente incaricati.

4.1.3 Segregazione dei compiti

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente dall'Organo Amministrativo e/o

⁵ A titolo meramente esemplificativo, rientrano tra le ispezioni prese in esame nel presente protocollo gli accertamenti e le verifiche di tipo fiscale e tributario, in materia di lavoro, previdenza, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

da persona esplicitamente delegata.

Laddove venga incaricato un soggetto terzo, la delega deve essere conferita espressamente per iscritto e conservata in azienda. La delega summenzionata deve essere “speciale” e riguardare quindi un singolo incarico. Non sono ammesse deleghe generali (salvo procure generali con la forma dell’atto notarile e debitamente pubblicizzate verso l’esterno secondo le modalità di legge).

Deve essere garantito un controllo gerarchico e la piena, consolidata diffusione del Modello Organizzativo, gestione e controllo a tutti i dipendenti e/o collaboratori.

È previsto, per ogni singola operazione, il controllo finale da parte dell’Organo Amministrativo della documentazione da presentare ed inviare alla P.A.

La Società prevede un sistema di accesso al proprio account utente che consente l’autenticazione dell’utilizzatore tale da consentire la tracciabilità di ogni operazione e l’individuazione della persona che ha operato per la formazione della documentazione richiesta.

L’Organo Amministrativo o soggetto da lui espressamente delegato, deve effettuare un controllo sull’effettivo impiego dei fondi pubblici percepiti, rispetto alla coerente finalità. E’ necessario la segnalazione all’ODV di anomalie relative all’impiego di fondi pubblici.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società si impegna a individuare un responsabile al quale viene affidato il compito di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all’Organismo di Vigilanza i report aventi ad oggetto ogni situazione di riscontrata devianza delle procedure adottate e di tutte le operazioni svolte con la P.A., nonché l’elenco delle operazioni di vendita oggetto di reclamo da parte della clientela.

Qualunque situazione di riscontrata devianza dalle procedure previste, deve essere comunicata nell’immediatezza e comunque entro e non oltre tre giorni dall’acquisita incongruenza all’ODV.

PARTE SPECIALE B REATI INFORMATICI

Nella presente Parte Speciale “B” sono contemplati i reati informatici che trovano una specifica disciplina nell’art 24 bis del D.Lgs231/2001.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti coinvolti nelle aree a rischio mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, ciò al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della sezione.

1. REATI-PRESUPPOSTO

Il D.Lgs231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta è stata inserita nel D.Lgs231/01 e rubricata all’art. 24bis la disposizione in tema di “**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**”. Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- a) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- b) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- c) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- d) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- e) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- f) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 quater c.p.);
- g) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e).

- h) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- i) Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).

j) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);

k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

Nello specifico, le singole fattispecie di reato previste dall'art 24 bis del D.Lgs231/2001 prevedono:

➤ **Falsità riguardanti un documento informatico** (art 491 bis c.p.)

La disposizione in oggetto prevede che, se ad un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità di cui agli articoli precedenti all'art 491 bis c.p. trovano applicazione a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura privata.

I documenti informatici sono equiparati ai documenti cartacei a tutti gli effetti.

Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come previsto dall'art 1, comma 1, lett. p) D.Lgs 2/2008.

➤ **Accesso abusivo ad un sistema informatico telematico (art 615 ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si presenti in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'accesso è abusivo poiché si realizza contro la volontà del titolare del sistema delle misure di sicurezza, volontà che può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema stesso.

E' perseguibile per il reato di cui all'art 613 ter c.p. anche il soggetto che seppur entrato legittimamente nel sistema, si sia intrattenuto contro la volontà del titolare del sistema stesso oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimenti di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

➤ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615 quater c.p.)**

Sono punite le condotte di acquisizione, riproduzione, diffusione , comunicazione o consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei e volti ad introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico altrui, tutte condotte prodromiche a quella di accesso o mantenimento abusivo nel sistema informatico o telematico ex art . 615 ter c.p.

Tale fattispecie di reato si realizza allorquando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno, abusivamente pone in essere le condotte sopra specificate.

Tale fattispecie di reato si configura sia nell'ipotesi in cui il soggetto detiene legittimamente la parola chiave,

il codice o altro mezzo che consente l'accesso in un sistema di sicurezza e li comunica senza autorizzazione a un soggetto terzo, sia nel caso in cui tale soggetto si procura illecitamente uno di tali dispositivi.

La condotta è abusiva laddove i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta - in via puramente esemplificativa venga violata la policy internet.

E' altresì punita la condotta del soggetto che facilita la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle norme di sicurezza.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art 615 quinquies c.p.)

Tra i reati informatici va sicuramente incluso anche il delitto descritto dall'art.615 quinquies c.p., norma introdotta nel codice penale dall'art.4 della L. 23-12-1993 n.547,

Il delitto di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, pur essendo incluso all'interno dei delitti volti a tutelare il c.d. domicilio informatico, ha la una funzione di tutela prodromica rispetto al danneggiamento, previsto dall'art.635 bis c.p.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art 617 quater c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetta una comunicazione relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero interrompe o impedisce tali comunicazioni, nonché nell'ipotesi in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art 617 – quater.

La norma penale è posta a presidio del bene giuridico dell'inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra più soggetti e sanziona l'installazione di apparecchiature volte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, condotta prodromica a quella di cui all'art. 617 quater.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635 bis c.p.)

La norma penale è posta a presidio del bene giuridico del patrimonio, in relazione a dati e programmi informatici. La fattispecie incrimina condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o

soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. In via puramente esemplificativa il reato si configura nella condotta del soggetto che procede alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato dal parte del titolare del terminale.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

➤ **Danneggiamento dei sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il regime sanzionatorio applicabile alla Società per i reati di cui alla presente Parte Speciale è di natura pecuniaria.

Ai fini della presente Parte Speciale B sono stati individuati i Principi generali di condotta a cui le Parti Interessate e comunque tutti i soggetti indicati nell'art 5 comma 1 lett. a) b) e c) del D.Lgs231/2001 devono attenersi nelle attività di gestione e utilizzo dei Sistemi Informatici ed è stato predisposto un apposito regolamento.

2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

I Destinatari della società che si trovano a qualsiasi titolo a svolgere attività di gestione e utilizzo dei Sistemi Informatici, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge vigenti in materia e le norme di condotte richiamate nel Modello organizzativo, gestione e controllo, nel Codice Etico, nel regolamento adottato dalla Società.

Le Parti Interessate della IES S.r.l. che si ritrovano ad accedere a qualsiasi titolo nei sistemi informatici della Società sono rigorosamente tenute ad osservare le seguenti regole generali di condotta con esplicito

divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informatici altrui con l'obiettivo di:

- Acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti Sistemi Informatici;
- Danneggiare e/o distruggere dati e informazioni contenute nei suddetti Sistemi Informatici, anche a fronte della diffusione di virus o codici malevoli;
- Utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
- Porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici di qualsiasi tipo e soprattutto aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- Utilizzare o installare programmi o codici eseguibili di qualsiasi natura diversi da quelli autorizzati;
- Aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server, etc.);
- Lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- Rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- Detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- Entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

3. ATTIVITA' A RISCHIO

Le attività a rischio individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 ipotizzabili in capo alla IES S.r.l., sono le seguenti:

- L'insieme delle attività aziendali svolte dalle Persone Interessante attraverso l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet;
- Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli accessi verso l'esterno (internet) nei limiti di quanto previsto dal regolamento informatico adottato dalla società;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;

- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- Utilizzo di software e banche dati;
- Installazione di programmi e dispositivi;
- Gestione del processo di conservazione documentale (in via puramente esemplificativa protocollazione/catalogazione documentale delle segnalazione/sistema gestionale contabile ect);
- Gestione dei contenuti del sito internet.

La IES S.r.l. prevede un sistema di controllo, sul punto si rinvia a quanto previsto nell'art 5 del regolamento informatico adottato dalla Società.

4. PROTOCOLLI DI CONTROLLI SPECIFICI

4.1 Individuazione degli utenti abilitati a operare sui sistemi informatici e sulle informazioni aziendali.

La IES S.r.l. prevede delle procedure di sicurezza informatica dei dati:

- l'accesso al proprio account avviene tramite l'utilizzo delle credenziali di autenticazione solitamente username e password, comunicate all'utente dall'Amministratore di sistema che le genera con modalità tali da garantirne la segretezza.

Le credenziali di autenticazione costituiscono dati aziendali da mantenere strettamente riservati e non è consentito comunicarne gli estremi a terzi; divieto che vige anche in relazione ai soggetti apicali dell'ente. Laddove l'utente ha il sospetto che le proprie credenziali di autenticazione siano state identificate da terzi, o il sospetto di utilizzo non autorizzato del proprio account e delle risorse a questo associato, è tenuto a modificarle e a segnalare la violazione all'Amministratore del sistema nonché al responsabile privacy di riferimento.

A seguito della prima comunicazione delle credenziali di autenticazione, l'utente ha il compito di modificare al primo utilizzo la propria password procedendo allo stesso modo ogni 6 mesi e, nel caso di trattamento di categorie particolari di dati personali o relativi a condanne penali o reati almeno ogni tre mesi.

L'utente, nel definire il valore della password, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nell'art 7.2 del regolamento informatico adottato dalla Società.

La IES S.r.l. con questa procedura intende prevenire gli accessi abusivi nel sistema informatico e telematico, garantendo una tracciabilità delle operazioni ovvero tale procedura consentirebbe di risalire alla persona che ha posto in essere tale condotta.

Un sistema altresì di natura preventiva che si cristallizza con la predisposizione da parte della Società di un

regolamento informatico che ogni Parte Interessata è tenuta a osservare scrupolosamente al fine di prevenire e incorrere in ipotesi di reato di cui alla presente sezione di Parte Speciale.

4.2 Anomalie e/o vulnerabilità del sistema informatico.

L'utente interno della Società, in base al proprio ruolo e responsabilità, deve osservare scrupolosamente i principi generali di condotta enunciati nel par. 1 della presente sezione.

Laddove rilevi un'anomalia e/o vulnerabilità del sistema informatico è tenuto a:

- Segnarlo nell'immediatezza e per iscritto all'Amministratore di sistema.

4.3 Utilizzo delle credenziali

Ogni operatore è tenuto ad utilizzare i dispositivi in dotazione al momento dell'assunzione e le credenziali di accesso fornite solo ed esclusivamente per le attività e/o compiti ad esso assegnati, previsti ed autorizzati all'interno dell'organizzazione e strettamente connessi all'attività svolta all'interno dell'Azienda.

Laddove la IES S.r.l. dovesse autorizzare per iscritto altri soggetti ad un accesso temporaneo alla rete aziendale, questi ultimi potranno accedere solo per il tempo necessario e strettamente correlato all'attività specificata nell'autorizzazione.

4.4 Attività di assistenza sistematica e/o gestione applicata sui sistemi informatici

I fornitori esterni e gli Outsourcer che svolgono attività di assistenza sistematica e/o gestione applicativa sui sistemi della IES S.r.l. sono tenuti a rispettare i principi generali di comportamento previsti nella parte generale del Modello organizzativo, gestione e controllo e nel par. 1 della presente sezione reati informatici nonché le regole previste nel Codice Etico.

5. INDIVIDUAZIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA

La IES S.r.l. provvede ad individuare l'Amministratore di Sistema, la cui scelta ricade in figure professionali di alta competenza e responsabilità, il titolare dei dati ovvero la IES S.r.l. deve designare l'Amministratore di sistema attraverso un atto che avrà lo scopo di:

- a) Elencare in maniera dettagliata gli ambiti di operatività, in base al profilo di autorizzazione che viene assegnato a ciascun Amministratore;
- b) Riportare in un documento interno, DPS (documento che deve rimanere a disposizione del Garante) gli estremi identificativi delle persone fisiche che sono designate come Amministratore di Sistema, con l'elenco delle funzioni che gli vengono attribuite.
- c) Laddove la IES S.r.l. adotta sistemi di controllo che consentano la registrazione degli accessi logici da parte dell'Amministratore di sistema.

In mancanza della nomina dell'AdS, gli operatori di sistema devono comunicare nell'immediatezza al responsabile di settore interessato l'anomalia e/o vulnerabilità del sistema informatico riscontrata; quest'ultimo entro e non oltre tre giorni lavorativi dovrà comunicare per iscritto all'ODV quanto riscontrato per adottare tutte le misure necessarie per colmare la lacuna.

Le attività svolte da fornitori esterni (networking, gestione applicativi, gestione sistemi hardware) devono rispettare i principi e le regole aziendali al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso ai sistemi applicativi ed informatici, nonché rispettare le regole di condotta delineate nel par. 1 della presente sezione al fine di garantire l'attuazione delle misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, prevedendo:

- La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- Capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- Procedure finalizzate a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nell'ipotesi in cui la IES S.r.l. procede alla nomina di un Amministratore di sistema esterno ovvero viene affidato in outsourcing ad un soggetto esterno, questo dovrà considerarsi altresì un responsabile del trattamento.

In considerazione di ciò, il titolare dovrà vincolare l'Amministratore di sistema con un contratto scritto, contenente tutti i requisiti richiesti dall'art. 28 Reg. UE 2016/679.

La IES S.r.l. altresì, nella gestione della propria infrastruttura informatica e dei singoli applicativi tiene conto degli obblighi in termini di riservatezza e protezione dei dati personali gestiti, ed ha, a tal fine, adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate nel rispetto della normativa applicabile (i.e. D.Lgs. 196/2003; Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016; provvedimenti delle Autorità Garanti nazionali ed europee).

6. FLUSSI INFORMATICI VERSO L'ODV.

Tutti i destinatari coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo dei Sistemi Informatici aziendali della Società, sono tenuti a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito. Tutti i destinatari coinvolti nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità/tracciabilità del processo seguito comprovante il

rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs231/ 2001.

PARTE SPECIALE C

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. REATI – PRESUPPOSTO

La presente sezione speciale disciplina i reati- presupposto di cui all'art 24 ter del D.lgs. n. 231/2001, nello specifico:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
- Art. 378 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Art. 416 Associazione per delinquere;
- Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- Delitti in materia di armi;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI.

E' importante considerare che la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex D.Lgs231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto⁶. Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi.

3. ATTIVITA SENSIBILI

Si ritiene per le ragioni di cui sopra le sole ipotesi di reati-presupposto, quali fattispecie di reati-mezzo, che possano interessare e investire la IES S.r.l. sono le sole fattispecie di cui all'art 377 bis c.p. (per la cui trattazione si rimanda alla Parte Speciale di cui alla sezione P nonché all'ipotesi di cui all'art 388 c.p.).

⁶ Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

In riferimento alle ulteriori ipotesi delittuose richiamate nell'art 24 ter del D.lgs. n. 231/2001 non vi sono aree aziendali interessate alla commissione delle ulteriori ipotesi di reati-presupposto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La IES S.r.l. prevede il divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24 ter del D.Lgs231/01;
- Porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- Utilizzazione di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

5. PROTOCOLLI

La IES S.r.l. al fine di prevenire la commissione delle ipotesi di reati-presupposti riconducibili all'art 24 ter di cui al D.Lgs231/2001 prevede una verifica sulla persona fisica e/o giuridica con la quale dovrebbe intrattenere rapporti commerciali al fine di verificare la sussistenza di requisiti di affidabilità al fine di poterli inserire nell'apposito albo di "fornitori qualificati".

La presente sezione speciale, pertanto, prevede l'applicazione di protocolli che riguardano essenzialmente il soggetto con il quale la IES S.r.l. entra in rapporti commerciali, soprattutto in riferimento a rapporti commerciali di rilevante entità.

La IES S.r.l. prevede:

- Inclusione nel contratto o nel modulo d'ordine, di impegno da parte del fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.Lgs231/2001, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter;
- Inserimento nel contratto o modulo d'ordine di clausola risolutiva espressa per il caso in cui il fornitore, destinatario di una certificazione antimafia regolare, risulti destinatario di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
- Limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto e/o comunque venga esercitata la clausola risolutiva espressa;

- Per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse (sul punto si rinvia alla sezione speciale F al par. Protocolli);
- Divieto di corresponsione di pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- Tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- Registrazione delle fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- Obbligo di verifica in capo al Responsabile di ciascun contratto della completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- Obbligo in capo al responsabile di ciascun contratto o ordine di segnalare all'Organo Amministrativo eventuali non conformità;
- Obbligo di verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.

Ciascun responsabile di contratto e/o di settore è tenuto a informare l'ODV della presenza di non conformità e/o anomalia relative alla presente sezione immediatamente e comunque non oltre tre giorni dall'intervenuta conoscenza.

La Società prevede, altresì, a carico del responsabile di settore di trasmettere ogni sei mesi un report relativo alle attività svolte al fine di consentire all'ODV le attività correlate alla sua funzione di vigilanza e controllo.

PARTE SPECIALE D

FALSIFICAZIONE DI MONETE

1. REATI-PRESUPPOSTO

L'art 25 bis di cui al D.Lgs231/2001 prevede le seguenti ipotesi di reati-presupposti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato (art 453 c.p.);
- Art. 454 Alterazione di monete (art 454 c.p.);
- Art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.).

2. ATTIVITA' SENSIBILI

Al riguardo, si può ritenere che, in tale contesto, assumano rilevanza quelle aree aziendali che si occupano della:

- Ricezione del pagamento e della successiva gestione dei denari;
- Emissione di fatture;
- Operazioni societarie.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORATAMENTO E/O DIVIETI

La Società prevede espressamente il divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 25 bis del D.Lgs. 231/01; Porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali.

4. PROTOCOLLI

La Società prevede espressamente:

- La limitazione nell'utilizzo del denaro contante; i pagamenti in denaro contante possono essere ricevuti sino al massimo previsto per legge;
- Analogamente, i rimborsi spese possono essere eseguiti in contanti sino al massimo previsto per legge;
- Il denaro contante ricevuto, al termine di ciascuna giornata lavorativa, viene custodito presso gli Uffici dell'Amministrazione;
- Il denaro contante ricevuto viene sottoposto, contestualmente alla sua ricezione, ad apposite verifiche al fine di accertarne la sua integrità;
- In ipotesi di ricezione di denaro contante non integro, il destinatario è tenuto ad avvisare immediatamente l'Organo Amministrativo o soggetto da lui delegato, che provvederà alla denuncia presso le competenti autorità;
- L'acquisto delle marche da bollo deve essere tracciabile, con esplicito richiamo al numero di marche da bollo acquistato e punto vendita di acquisto;
- L'acquisto delle marche da bollo deve essere tracciabile attraverso il rilascio di apposita ricevuta di pagamento;
- Tutte le operazioni societarie afferenti l'acquisto o l'uso di marchio (stipula di contratti di leasing) devono essere precedute da apposite verifiche attraverso i canali istituzionali⁷ sulla presenza di segnalazioni al fine di identificare dati utili per le ipotesi di contraffazione del prodotto protetto da Proprietà intellettuale.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I responsabili di settore e/o i destinatari del Modello 231 siano venuti a conoscenza di anomalie e/o inosservanza dello stesso, del Codice etico, delle regole comportamentali e dei protocolli previsti nella presente sezione speciale sono tenuti a darne immediatamente e comunque non oltre tre giorni comunicazione all'ODV.

La società prevede a carico dei responsabili di settore il dovere di trasmettere all'ODV un report semestrale sulle attività svolte.

⁷ Ufficio Brevetti e Marchio

PARTE SPECIAE E

TURBATA' LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

1. REATI-PRESUPPOSTO

La presente sezione speciale disciplina i reati – presupposto di cui all'art 25 bis 1.:

- Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 ter c.p Fabbricazione e commercio di beni⁸;
- Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

In linea di principio e in riferimento a una concreta fattibilità di realizzazione delle ipotesi delittuose di cui all'art 25 bis 1 di cui al D.Lgs231/2001, si ritiene che tali reati, eccezion fatta per l'ipotesi delittuosa perseguita e prescritta dagli artt. 516 e 517 quater c.p., siano rilevanti per la società.

Dopo aver svolto un'attività di risk assesment della società, sono state individuate le diverse modalità di realizzazione delle ipotesi delittuose di cui alla presente sezione speciale:

- Acquisto e successiva vendita di prodotti contraffatti, al fine di far conseguire un risparmio all'Ente;
- Fabbricazione e successiva vendita a terzi di prodotti sui quali terzi godono di un diritto di proprietà intellettuale;
- Fabbricazione di un prodotto brevettato da altra azienda e lo rivende, senza alcuna autorizzazione;
- Boicottaggio, storno di dipendenti e distrazione di clientela, perpetrati con minacce e/o violenze.⁹

⁸ Ipotesi di reato realizzata usurpando titoli di proprietà industriale

⁹In via puramente esemplificativa il caso di un destinatario che minacci un dipendente per far sì che non sottoscriva contratto di lavoro con l'impresa concorrente

3. ATTIVITA' A RISCHIO

Le ipotesi di reati-presupposto di cui all'art 25 bis D.Lgs231/2001 sono rilevanti soprattutto in riferimento alle aree aziendali che si occupano di acquisti / fornitura di beni e servizi, nonché gestione della clientela e commercializzazione dei prodotti.

4. REGOLE DI CONDOTTA

La società prevede espressamente il divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 25 bis 1 del D.Lgs231/2001;
- Porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- Utilizzare e diffondere le informazioni segrete di altre aziende;
- Adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della società;
- Porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- Riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- Fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- Introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

5. PROTOCOLLI

La Società, al fine di prevenire la commissione delle ipotesi di reato di cui all'art 25 bis 1 D.Lgs231/2001, prevede:

- Verifica preventiva sul fornitore che dichiara di vendere e/o fornire un prodotto tutelato da un diritto di proprietà intellettuale;
- Il fornitore deve presentare attestazioni documentate delle caratteristiche tecniche e delle attestazioni/certificazioni/marcature del prodotto/servizio che propone;

- Svolgimento di verifiche sui diritti di terzi preesistenti al fine di garantire che non esistano già marchi uguali o simili depositati/registrati (ricerca di anteriorità attraverso i canali istituzionali) e che non vengano violati i diritti di terzi, prima della immissione in commercio dei prodotti;
- Attuazione di specifici controlli sui prodotti e sui relativi imballi¹⁰, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni prima della loro immissione in commercio;
- Verifica sulle etichette dei prodotti, prima della loro immissione in commercio;
- Individuazione del responsabile del processo di presentazione di domanda di brevetto e/o marchi, conferendo deleghe specifiche e singole per gestione e relativo deposito;
- Ogni acquisto e/o vendita di bene tutelato da diritti di proprietà intellettuale deve essere tracciato e documentato, ai fini della corretta identificazione della provenienza e della destinazione finale.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

La Società prevede a carico dei responsabili di settore il dovere di informare nell'immediatezza l'ODV della presenza di non conformità relativamente alle attività regolate nella presente sezione speciale e comunque non oltre tre giorni dall'avvenuta conoscenza.

La Società prevede che il responsabile di settore trasmetta ogni sei mesi un report relativo alle attività svolte al fine di consentire all'ODV di svolgere le attività di vigilanza e di controllo correlate alla sua funzione.

¹⁰ Dall'analisi della composizione del prodotto fino al monitoraggio dell'ambiente della linea di produzione

PARTE SPECIALE F

REATI SOCIETARI

Nella presente sezione della parte Speciale “F” sono contemplati i reati societari previsti e prescritti nell’art 25 ter D.Lgs231/2001.

1. REATI – PRESUPPOSTO

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo N. 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

2. ATTIVITA’ A RISCHIO

In considerazione dell’attività di risk assesment svolta all’interno dell’organizzazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio nel cui ambito si potrebbero configurare le ipotesi di reato di cui all’art. 25 *ter* D.Lgs231/2001 e che sono state raggruppandoli in quattro tipologie differenti.

2.1 Tutela penale del capitale sociale:

- **Art 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.**

Soggetti attivi dell’ipotesi di reato di cui all’art 2626 c.c. è l’Organo Amministrativo.

Il legislatore in tale ottica non ha inteso perseguire e punire altresì i soci che hanno beneficiato della disposta restituzione o liberazione dei conferimenti, si esclude pertanto il concorso necessario.

Potrebbe essere contestato il concorso eventuale, in forza del quale potranno essere chiamati a rispondere del reato, anche i soci che hanno svolto un'attività cosiddetta di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori in base alle regole di cui all'art 110.c.p..

Pertanto, è un ipotesi di reato proprio, che può essere commesso solo dall'Organo Amministrativo, i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, pongono in essere una condotta tipica mediante la restituzione anche attraverso operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Ai fini della configurazione dell'ipotesi di reato è sufficiente che un singolo socio o più soci sia liberato dall'obbligo di conferimento.

- **Art 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.**

L'ipotesi di reato p.e. p. dall'art 2627 c.c. si configura laddove si proceda ad una ripartizione degli utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o utili che per legge sono destinati alla riserva, ovvero alla ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuiti.

Si fa presente che la ricostruzione degli utili o delle riserve prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

In tale ipotesi di reato i soggetti attivi sono gli Amministratori.

Il legislatore non ha inteso perseguire e punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, viene escluso anche in tale fattispecie l'ipotesi del concorso necessario. E' configurabile l'ipotesi del concorso eventuale laddove emerge, nel corso delle indagini, elementi a carico dei soci che hanno contribuito con una condotta ascrivibile all'istigazione o hanno influito nella determinazione della condotta dell'Amministratore, secondo le regole generali di cui all'art 110 c.p.

- **Art 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Ipotesi di reato che si configura laddove, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procede all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. Si evidenzia che prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio viene ricostruito il capitale sociale o le riserve, il reato si estingue.

- **Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori**

- 1) L'ipotesi di reato si configura quando in violazione delle norme poste a tutela dei diritti del credito, si procede alla riduzione del capitale sociale o ad operazioni di fusione con altre società o scissione che cagionano danni ai creditori.

È necessario evidenziare che è causa estintiva del reato l'avvenuto risarcimento ai creditori per il danno sofferto.

Anche in tale ipotesi di reato, i soggetti attivi sono gli amministratori.

- **2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse**

Con richiamo al disposto di cui all'art 2391 c.c. co. 1, ove viene imposto all'amministratore un obbligo di comunicazione dell'interesse proprio o per conto di terzi nell'operazione da compiere in nome della società.

- **Art 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Tale ipotesi di reato si configura laddove l'Amministratore o i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociale per una somma inferiore al loro valore nominale mediante la sottoscrizione reciproca di azioni o quote oppure mediante la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura; di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono l'Organo Amministrativo e i soci conferenti.

- **Art 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

Tale ipotesi di reato si configura allorché i soci procedono ad una ripartizione dei beni sociali prima di provvedere a soddisfare i creditori sociali o mediante ripartizione delle somme accantonate per soddisfare i creditori.

Il legislatore ha previsto l'estinzione del reato contestato qualora si provvede al risarcimento del danno ai creditori. Soggetto attivo del reato sono esclusivamente i liquidatori.

2.3 Tutela penale del regolare funzionamento della società.

- **Art. 2625 c.c. comma 2 Impedito controllo**

Il legislatore ha inteso perseguire e punire la condotta degli amministratori che impediscono, mediante l'occultamento di documenti o mediante altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo che per legge vengono attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione, procurando un danno ai soci.

Il reato può essere commesso solo dagli Amministratori.

- **Art 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea**

La condotta tipica prevede che si determini, mediante atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato comune ovvero che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

2.3 Tutela penale dell'attività di vigilanza

- **Art 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

Si tratta di due distinte ipotesi di reato che si configurano rispettivamente:

- 1) Esporre, al solo fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
- 2) Occultamento o altri mezzi fraudolenti, che di fatto avrebbero dovuto essere comunicati e relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

La responsabilità si configura laddove le informazioni e/o comunicazioni riguardano anche beni che sono posseduti od amministrati dalla società per conto terzi.

- 3) Ostacolare nella piena consapevolezza e con qualsiasi mezzo anche omettendo le comunicazioni dovute.

Ipotesi di reato proprio, che possono essere commessi solo dagli Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

2.4 Ipotesi di reato: corruzione tra privati

- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.**

Ipotesi di reato introdotta dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, modificata dal D.Lgs. n. 38/2017 si configura allorché i soggetti apicali della società, i soggetti che esercitano funzioni direttive non apicali o i loro sottoposti corrompono dirigenti o dipendenti di altre società o enti privati o vengono corrotti da questi ultimi.

L'ipotesi di reato si configura pertanto laddove i soggetti suindicati accettano per sé o per gli altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

L'art. 2635 c.c. comma 3 punisce, altresì, la condotta del corruttore con le medesime pene previste per il corrotto, ipotesi configurabile nella corruzione tra privati attiva. Solo tale ipotesi di reato e non anche quello commesso dai corrotti è reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, se è stato commesso nell'interesse della società alla quale il corruttore appartiene.

- **Art 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.**

Tale ipotesi di reato introdotta con il D.Lgs38/2017 si configura in due ipotesi:

- 1) Offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o soggetti aventi funzioni di direzione non apicali e loro dipendenti finalizzata al compimento o all'omissione di atto in

violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o contrari agli obblighi di fedeltà e l'offerta e la promessa non venga accettata, in caso di accettazione si ricadrebbe nell'ipotesi più grave di cui all'art 2635 c.c.;

- 2) Sollecitare per sé o per gli altri anche per interposta persona, una promessa o una dazione di danaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nell'ipotesi in cui la sollecitazione non venga accettata.

Il legislatore ha previsto che è chiamato a rispondere solo la società cui appartiene il soggetto che istiga alla corruzione, e non anche la società cui appartiene il soggetto destinatario dell'offerta o della promessa.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari in base alle proprie funzioni e/o mansioni si impegnano a formare e redigere gli atti relativi alla gestione della società in maniera corretta e riportando fatti corrispondenti al vero relativamente alla contabilità della IES S.r.l.

3.1 Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione dei bilanci e dei relativi allegati e/o situazioni patrimoniali.

3.2 Gestione degli adempimenti necessari per la predisposizione del bilancio¹¹, delle relazioni e comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e adempimenti informativi nei confronti degli organi statutari¹².

Il responsabile amministrativo della presente area sensibile ha la responsabilità di trasmettere con periodicità semestrale all'ODV i report aventi ad oggetto:

1. Modifiche di rilevante entità di voci contabili apportate al bilancio consultivo su richiesta dell'Organo Amministrativo;
2. Stralci di rilevante entità di crediti inesigibili;
3. Eventuali anomalie riscontrate nella riconciliazione di cassa, banche e carte di credito;
4. Conti correnti aperti e chiusi nel periodo di riferimento.

Qualunque situazione di riscontrata deviazione delle procedure previste devono essere comunicate invece immediatamente.

¹¹ raccolta, fascicolazione e valutazione dei dati raccolti necessari alla predisposizione della bozza di bilancio

¹² collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento dell'attività di ripartizione degli utili di esercizio, riserve e restituzione dei conferimenti, collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali al fine della realizzazione di operazioni straordinarie, su capitale sociale etc.

3.3 Gestione dei rapporti con soggetti terzi privati

Nell'ambito delle attività commerciale si individuano le seguenti aree a rischio:

- Selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti, gestione degli incassi di terzi, definizioni delle condizioni di vendita;

Il responsabile dell'area sensibile deve comunicare all'ODV immediatamente e per iscritto qualunque situazione di riscontrata deviazione delle procedure previste dalla Società.

3.4 Gestione degli adempimenti in materia societaria

Nella presente area sensibile sono individuate le seguenti attività a rischio:

- Tenuta dei libri sociali e scritture contabili;
- Gestione dei rapporti ed espletamento degli adempimenti con i Funzionari degli enti competenti in materia di adempimenti societari¹³;
- Compimenti di qualsiasi operazione da cui possa derivare un interesse dell'Amministrazione per conto proprio o di terzi.

Il responsabile di ciascuna area sensibile deve comunicare nell'immediatezza per iscritto all'ODV eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

3.5 Gestione delle comunicazioni alle autorità pubbliche.

Nella presente area a rischio sono individuate le seguenti attività sensibili:

- Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza inerenti la Società.

Il responsabile della presente area sensibile ha la responsabilità di comunicare nell'immediatezza e per iscritto all'ODV eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

4. PROTOCOLLI

Nello specifico, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti:

A) nelle attività di gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio è richiesto di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

¹³ In via puramente esemplificativa: Tribunale CCIAA, Ufficio del Registro, Ag. Delle Entrate etc.

- Osservare scrupolosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale, a titolo meramente esemplificativo, osservare le norme di legge in materia di fusione, scissione, ripartizione degli utili, delle riserve; agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali e astenersi nel compimento di atti contrari alle norme di legge e alle procedure aziendali al fine altresì di non ledere i diritti dei creditori;
- Assicurarsi che tutte le comunicazioni destinate alle Autorità pubbliche di Vigilanza, previste per legge o richieste dai loro esponenti, corrispondano al vero e rispecchino i principi di correttezza, chiarezza, trasparenza e siano siglate da un procuratore o da soggetto espressamente autorizzato dalla società ad interagire con la Pubblica Amministrazione;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispetto delle norme di legge e regolamentari, e delle procedure aziendali, in tutte le comunicazioni sociali al fine di fornire a tutti i soci una informazione veritiera e corretta sulla gestione sociale oltre che sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Assicurare il corretto funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione societaria come previsto per legge, nonché garantire la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

E' inoltre fatto assoluto divieto di:

- Restituire o simulare la restituzione dei conferimenti ai soci o liberi gli stessi dall'obbligo di conferirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire gli utili o acconti degli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché ripartire riserve che per legge non possono essere distribuite, un divieto che riguarda anche le riserve non costituite con gli utili;
- Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalla Legge e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo alla quale è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti;
- Sottoscrivere o acquistare quote della società che possa provocare una lesione all'integrità del capitale sociale;
- Ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo e di regolamentazione delle Autorità Amministrative Indipendenti anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: comportamenti ostruzionistici e poco collaborativi quali la messa a disposizione di documenti) nonché ostacolare

le suindicate Autorità nell'esercizio dei loro poteri normativi, di vigilanza, sanzionatori e/o di risoluzione delle controversie;

- Effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero¹⁴.

Tutte le operazioni contabili devono ispirarsi ai principi di correttezza gestionale, completezza e trasparenza delle informazioni, chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

In riferimento alla prevenzione del reato di corruzione tra privati, e per scongiurare che la IES S.r.l. possa essere chiamata a rispondere della fattispecie prevista e disciplinata dall'art 2635 c.c., è necessario che:

- Ogni potenziale relazione commerciale con gli operatori privati, sia dalla fase embrionale, sia nella fase di esecuzione dei contratti definiti, si basi sui principi della correttezza e trasparenza, senza porre in essere alcuna condotta che possa influenzare le decisioni dei soggetti terzi in maniera impropria e illecita;

È necessario che le Parti Interessate osservino i seguenti principi comportamentali:

- Osservare nei rapporti con i clienti ed i fornitori i principi di correttezza e trasparenza nel pieno rispetto nelle normative vigenti, dei principi enunciati nel Modello 231 e nel Codice Etico, nonché delle procedure interne che regolano i rapporti con il cliente ed i fornitori.

Nello specifico, in riferimento ai contratti stipulati con soggetti terzi è prevista una preliminare valutazione della richiesta di offerta del cliente; prima di accettare il contratto di fornitura la Società fa un riesame dei requisiti dei servizi clienti, di modo che il servizio richiesto dal cliente possa essere realizzato con le risorse della IES S.r.l., sia tecnicamente sia nel rispetto della pianificazione temporale. Tutta la documentazione relativa ai contratti con i clienti viene archiviata in modalità elettronica e cartacea.

I fornitori, i consulenti esterni e ogni altro soggetto (persona fisica e/o giuridica) che stipulano un contratto con la IES S.r.l., per ogni attività richiesta da un cliente, vengono scelti e selezionati dopo l'acquisizione di formale documentazione.

E' fatto assoluto divieto alla Società nei rapporti di negoziazione con i soggetti terzi di:

- Conferire, promettere somme di danaro oltre utilità allo scopo di trarre vantaggi ingiusti, altresì proibisce che siano corrisposte od accettate somme di danaro ovvero doni, omaggi od altre forme

¹⁴ Sul punto ogni operazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da permettere una agevole registrazione contabile, l'individuazione della provenienza e della formazione dei documenti; nonché la ricostruzione contabile delle operazioni.

di utilità che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia (sul punto si rinvia al par. 2 Parte speciale);

- Essere coinvolte in rapporti o situazioni che potrebbero interferire – od essere intese come interferenze – con la propria capacità di assumere decisioni imparziali;

Tra le altre, la IES S.r.l. considera situazioni di conflitto di interesse:

- La strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
- L'accettazione di denaro ovvero qualsiasi altra utilità da persone od aziende che intendono entrare in rapporti d'affari con la IES S.r.l.;
- L'utilizzazione delle informazioni acquisite in ragione della propria posizione aziendale in maniera tale da creare conflitto tra interessi personali ed interessi aziendali;
- Non osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili, con particolare riferimento alle procedure formalizzate all'interno del manuale del sistema di gestione della qualità ISO 9001 adottato dalla IES S.r.l.;
- Concedere promesse di assunzioni a favore di terzi soggetti nello specifico a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- Riconoscere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi, regali o altra utilità sotto qualsiasi forma al fine di trarre benefici da decisioni o attività della Pubblica Amministrazione e, che possano compromettere l'integrità e la reputazione delle parti, ad eccezione di quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. Devono essere riferite al proprio superiore gerarchico ogni situazione in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abbia inteso richiedere in modo esplicito o implicito omaggi, regali o altra utilità al fine di riconoscere un beneficio; salvo l'ipotesi di omaggi di modico valore o d'uso commerciale, tali richieste debbono essere immediatamente respinte;
- Di offrire incarichi di collaborazione con dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano o che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio dirigenziale generale di appartenenza;
- Fare dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- Influenzare il pubblico ufficiale sulle conclusioni dell'attività amministrativa ricorrendo ad ogni forma di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza dello stesso;

- Omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla società e in ambito della gestione dei flussi finanziari (in via esemplificativa procedura di firma congiunta per determinate tipo di operazioni) in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze dalla Pubblica Amministrazione.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Tutti i Destinatari coinvolti nella predisposizione del bilancio e dei relativi allegati nonché di ogni ulteriore attività finalizzata alla predisposizione del bilancio di natura contabile informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al protocollo di cui alla presente sezione e dei comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Modello 231 e nel Codice Etico. Inoltre, è necessario che i responsabili di settore comunichino all'ODV tempestivamente ogni modifica rilevante dell'assetto sociale.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

PARTE SPECIALE G

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Nella presente sezione di Parte Speciale si elencano le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25 quater del D.Lgs231/2001 ritenute applicabili alla IES S.r.l.

1. REATI-PRESUPPOSTO

L'art. 25-quater, introdotto nel D.Lgs231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), prevede l'applicazione di sanzioni alla Società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, *“che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9*

dicembre 1999”.

La norma in esame si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, le seguenti fattispecie:

a) Quanto ai delitti previsti dal codice penale:

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive¹⁵ (l’art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati, il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive (l’art. 270-ter c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Art. 302 c.p. che disciplina l’istigazione a uno dei reati qui indicati.

Meritano, inoltre, particolare attenzione le fattispecie di cui:

- Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale perseguita e prescritta dall’art 272 c.p.;
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione, fattispecie di reato perseguita e prescritta dall’art 280 c.p.;
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato fattispecie di reato perseguita e prescritta dall’art. 284 c.p.;
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione fattispecie di reato perseguita e prescritta dall’art.289 bis c.p.;

a) Quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- L’art. 1 della l. 15/1980 prevede un’aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- La legge 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- La legge 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

¹⁵ Ai fini della configurabilità di tale reato, i soggetti facenti parte dell’associazione devono condividere un medesimo programma criminoso; il vincolo associativo viene punito a prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati scopo)

b) Quanto alle fattispecie di reato in violazione di quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri sono invitati a prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali o culturali o che sono anche implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche, e in particolare a considerare, laddove necessario, di adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari che si sospetti siano destinati a fini terroristici, senza minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali e per intensificare lo scambio di informazioni relative alla circolazione internazionale di tali fondi.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione, commette *un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:*

- Atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- Atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di sicurezza del volo e della navigazione;
- Tutela del materiale nucleare;
- Protezione di agenti diplomatici;
- Repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

In caso di commissione di uno dei reati previsti dall'art 25 quater del D.Lgs231/2001 è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di 200 ad un massimo di 1.000 quote a seconda delle ipotesi delittuose, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare uno dei predetti reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività.

2. ATTIVITA' A RISCHIO

Attraverso l'analisi dei processi della Società sono state individuate le seguenti attività "sensibili", nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall' art.25- quater del D. Lgs. n. 231/2001:

1. Compravendita di beni e servizi con controparti considerate a rischio;
2. Assunzione di personale;

3. Gestione incassi e pagamenti;
4. Gestione rapporti con fornitori, consulenti e partner.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO GENERALI

La presente sezione di Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, tramite apposite clausole contrattuali anche a carico dei collaboratori esterni e partner, di evitare tutti i comportamenti che integrino i reati sopra descritti.

La IES S.r.l. prevede un sistema di controllo di carattere generale da applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate, ovvero:

- Fornire a tutti i Destinatari del Modello 231 delle disposizioni di carattere generale idonee a principi di riferimento Esistenza di Procedure / Linee Guida Formalizzate per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- Garantire la tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- Segregazione dei compiti, ovvero applicare il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni.

4. STANDARD DI CONTROLLI SPECIFICI

L'individuazione degli standard di controllo specifici ha tenuto conto della considerazione che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, occorre valutare il cd. "*rischio controparte*" ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la Società entra in contatto non svolga o tenti di svolgere attività terroristiche.

Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, in qualità di *best practice* internazionale, è l'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale (Liste di Riferimento) che contengono nominativi di persone ricercate a livello nazionale ed internazionale, presenti negli elenchi delle Autorità e/o raggiunte da provvedimenti di carattere finanziario.

La IES S.r.l. deve avvalersi delle sole liste di riferimento predisposte da enti e/o organismi maggiormente riconosciuti a livello internazionale e/o dalle Autorità competenti, allo scopo di garantire la trasparenza e oggettività della valutazione succitata, predisposte dall'Unione Europea

per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo, al fine di evitare che risorse economiche o servizi di

qualsiasi tipo possano essere utilizzate per commettere atti terroristici.

Le liste di Riferimento così predisposte sono contenute in specifici Regolamenti dell'Unione Europea, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Unione Europea, sono diffuse dall'Unità di Informazione Finanziaria -UIF- istituita presso la Banca d'Italia¹⁶.

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici e standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili:

1) Compravendita di beni e servizi con controparti considerate a rischio

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto dei principi specifici e degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "Approvvigionamenti di beni e servizi e Consulenze e prestazioni professionali".

2) Assunzione del personale

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto dei principi specifici e degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Assunzione del personale" individuati nella Parte Speciale A, alla quale si rimanda.

2) Gestione incassi e pagamenti

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto dei principi specifici e degli standard di controllo previsti per l'attività sensibile "Gestione Incassi e Pagamenti" individuati nella Parte Speciale A e nella Parte Speciale C, alle quali si rimanda.

3) Gestione rapporti con fornitori, consulenti e partner

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto dei principi specifici e degli standard di controllo previsti per le attività sensibili "Approvvigionamenti di beni e servizi e Consulenze e prestazioni professionali" individuati nella Parte Speciale A e nella Parte Speciale C alle quali si rimanda.

5. PROTOCOLLI

La IES S.r.l. prevede l'espresso divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o esserne strumentali;
- Tenere comportamenti non in linea con il presente Modello 231 o con il Codice Etico adottati dalla Società;
-

¹⁶ Attualmente, le liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche, oltre a enti e associazioni.

- Porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ai fini della prevenzione del reato in oggetto;
- Promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare anche indirettamente, associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- Dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico.

A ciò si aggiunga che è obbligatorio:

- Inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere nella quale si dichiara che gli stessi sono a conoscenza e si impegnano a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs.231/2001 e ss m.. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali);
- Selezionare Consulenti, Partner e Fornitori con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La IES S.r.l. prevede a carico di tutti coloro che vengano a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo e/o anomalie e situazioni di vulnerabilità dei sistemi l'obbligo di segnalarle all'ODV.

PARTE SPECIALE H

REATI DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

1. REATI – PRESUPPOSTO

Nella presente sezione di Parte Speciale è individuata la fattispecie di reato di cui all'art 25 quater del D.Lgs231/2001 in materia di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI.

Data l'attività esercitata dalla IES S.r.l., non si ritiene che tale reato sia ipotizzabile per la Società.

PARTE SPECIALE I

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale¹⁷.

L'art. 25-quinquies del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-bis c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

1. I REATI – PRESUPPOSTO

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 600 c.p. *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni”.*

Affinché si configuri il reato in esame è necessario che il soggetto agente eserciti sulla vittima uno stato di soggezione continuativa, nonché una costrizione intensa e prolungata nel tempo ovvero che determini una notevole permanenza tale da compromettere la libertà volitiva della persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Ai sensi della norma in commento *“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

L'articolo prevede *“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale*

¹⁷ La norma è stata successivamente integrata a opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai sensi del rinvio all'art. 600-quater.1., c.p.).

pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

La fattispecie prevede che “*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità*”.

- Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

Ai sensi della norma in commento “*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo*”. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La fattispecie incrimina “*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro*”. 1.7. *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*¹⁸.

¹⁸ Il reato ha ad oggetto una serie di attività imprenditoriali: condotte di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasferimento, trasporto, cessione dell'autorità sulle persone, ospitalità ovvero condotte ingannatorie o violente su una delle persone ridotte in schiavitù a norma dell'art. 600 c.p.; le condotte menzionate sono finalizzate al perseguimento del fine di indurre o costringere il soggetto passivo a determinate prestazioni.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

L'articolo dispone *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni”*. La fattispecie punisce il compimento di singoli atti di negoziazione aventi ad oggetto esseri umani nella disponibilità giuridica e materiale di terzi o che versino in stato di soggezione continuativa, senza peraltro collocarsi nel circuito della tratta di persone.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Ai sensi della norma in commento *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello Stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato”*.

- **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

L'articolo dispone *“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”*

- **Treatmento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies del Decreto 231/2001**

Si applicano all'Ente:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 e 600-quinquies c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1., nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nelle superiori lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

2. ATTIVITA' A RISCHIO E PRESIDI DI CONTROLLO.

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati nella presente sezione speciale.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate.

La società al fine di scongiurare la commissione dei reati-presupposto di cui all'art 25 quinquies del D. Lgs 231/2001, prevede:

- a) Modalità di formazione rivolte alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- b) Diffusione del Modello tra le risorse interne, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello 231 e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- c) Diffusione del Modello 231 tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della IES S.r.l.;
- d) Dichiarazione sottoscritta validamente inserite nei contratti di assunzione, fornitura e/o appalto con cui rispettivamente i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni contenute nel Modello 231, nel Codice etico e il puntuale rispetto dei protocolli adottati dalla società; nonché la conoscenza del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, ivi compreso quello previsto dal CCNL applicabile;
- e) Implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello 231 (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello 231 adottato).

La Società ha individuato le aree a rischio all'interno delle quali è astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati-presupposto elencati nell'art 25 quinquies D.lgs. 231/2001:

- Attività di selezione, assunzione e gestione del personale;

- Scelta e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori, partner, terzi;
- Salute e sicurezza sul lavoro.

All'interno delle suindicate aree a rischio sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Selezione del personale;
- Gestione del rapporto di collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della instaurazione e durante l'esecuzione dello stesso;
- *Adozione obbligatoria di idonei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (Cfr DVR della Società).*

3. PROTOCOLLI

3.1 Selezione del personale, attuazione dei contratti di lavoro e garanzie di applicazione della normativa in materia.

La Società, al fine di scongiurare il compimento dei reati-presupposto previsti nella presente sezione, prevede:

- 1) Il divieto di adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reati-presupposto di cui all'art. 25-quinquies del Decreto n. 231/2001;
- 2) Il divieto di corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;
- 3) Il divieto di corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- 4) E' vietato violare, in modo reiterato, la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- 5) E' vietato sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- 6) Dare puntuale esecuzione agli obblighi retributivi derivanti dai contratti;
- 7) Adeguare, puntualmente, le previsioni contrattuali relative alla retribuzione alle eventuali modifiche dei CCNL applicabili;
- 8) Adeguare la programmazione degli orari di lavoro, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria e delle ferie di ciascun lavoratore alle prescrizioni contenute nei CCNL concretamente applicabili;

9) Vigilare affinché i lavoratori non siano sottoposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

Si precisa che la violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro rileva ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 603-bis c.p. a prescindere dall'effettivo verificarsi di un infortunio e/o dall'esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

3.2 Scelta e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori, partner, terzi

Nell'ambito della suindicata area a rischio, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- a) Selezione dei fornitori;
- b) Rapporti con appaltatori;
- c) Selezione partner;
- d) Rapporti con soggetti terzi che implicano l'utilizzo da parte della Società di manodopera facente capo ai medesimi soggetti terzi.

La società prevede che:

1. In sede di selezione di prestatori di servizi e/o forniture, le funzioni interne competenti devono selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgono di manodopera assunta mediante procedure tali da garantire il rispetto della normativa vigente in ambito sindacale e degli adempimenti imposti dalla contrattazione collettiva, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. Le funzioni interne competenti devono accertarsi che venga previsto l'inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole con cui la controparte dichiara, sotto la propria responsabilità, di agire nel rispetto delle normative vigenti in materia;
3. Le funzioni interne competenti devono curare che venga previsto l'inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole che prevedano la risoluzione del contratto nel caso di violazione, da parte del contraente, delle norme indicate al punto precedente;
4. La Società si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui i contraenti confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale, nonché del Modello 231 e del Codice etico adottato dalla Società;
5. L'Organo Amministrativo potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, a integrazione degli adempimenti sopra elencati.

3.3 Salute e sicurezza sul lavoro

Considerata la rilevanza delle misure in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire e garantire la riduzione dei rischi di verificazione del reato-presupposto di cui alla presente sezione speciale, i Destinatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza dei principi di comportamento contenuti nella relativa Parte Speciale del Modello 231 dedicata alle fattispecie di *“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* a cui si rinvia.

Infine, si evidenzia che le aree indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali¹⁹. La società prevede altresì l'adozione di misure di sicurezza informatica adeguate ad impedire agli utenti l'accesso o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.

4. FLUSSI FORMATIVI VERSO L'ODV

I responsabili di settore e/o il preposto, nonché qualunque soggetto (es. Destinatari tutti, fornitori, consulenti etc.), che vengano a conoscenza di anomalie e/o violazioni delle norme e misure poste a tutela della sicurezza sul lavoro, è tenuto a informare nell'immediatezza e comunque non oltre tre giorni dall'acquisita notizia l'ODV. E' previsto, altresì, la comunicazione semestrale di report all'ODV sulla puntuale applicazione da parte della Società delle misure poste a tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

¹⁹ Preme, inoltre, precisare che qualora le condotte di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” siano poste in essere nei confronti di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno, la fattispecie in esame concorrerebbe con il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” di cui all'art. 25-duodecies del Decreto. Trattandosi di fattispecie previste quali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, la loro contestuale realizzazione darebbe vita a distinti illeciti a carico dell'Ente

PARTE SPECIALE J

ABUSO DI MERCATO

La presente parte speciale analizza l'elenco dei reati di cui all'art 25 sexies del D.Lgs231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

1. REATI-PRESUPPOSTO

- **Abuso di informazioni privilegiate (art 184 D.lgs58/1998)**

Il reato di insider trading – ovvero abuso di informazioni privilegiate – è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 17 maggio 1991, n. 157, e successivamente modificato dall'art. 180 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

La categoria di soggetti attivi di tale reato comprende:

- Coloro che entrano in possesso dell'informazione privilegiata *“in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio”* (cd. insiders primari);
- Chiunque, diverso dagli insiders, ottenga, direttamente o indirettamente, l'informazione medesima (cd. tippees).

L'insieme di insiders primari è vasto e generalmente suddiviso nelle due seguenti categorie:

- Insiders istituzionali, quali amministratori, dirigenti, azionisti di riferimento, sindaci, liquidatori e revisori contabili di una società;
- Temporary insiders, ovvero sia avvocati, consulenti manageriali e finanziari della stessa ecc..

Tali individui hanno un collegamento funzionale con la Società e vengono a contatto con le informazioni privilegiate nell'esplicazione della loro attività, nel primo caso sfruttando una posizione inside istituzionale, nel secondo caso un accesso temporaneo al patrimonio informativo della società.

Quanto alla condotta di tipping di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel *“normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio”*²⁰.

- **Manipolazione del mercato (art. 185. D.Lgs58/1998)**

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello è stata introdotta a seguito della entrata in vigore della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel novero dei reati-presupposto quelli di cui all'art. 25 sexies del Decreto lgs n. 231/2001.

²⁰ Secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

In via generale, il rischio di commissione dei suddetti reati- presupposto non è parso significativo.

Innanzitutto, le norme di cui agli artt. 184 e 185 D.Lgs58/1998 - recante le disposizioni per le società emittenti strumenti finanziari - sono destinate alle società quotate, pertanto, al momento non possono trovare applicazione nei confronti della Società

PARTE SPECIALE K

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE DELLA SALUTE SUL LAVORO.

1. REATI - PRESUPPOSTO

La presente Parte Speciale K è dedicata ai principi di comportamento e alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati individuati dall'art. 25-septies del Decreto lgs n. 231/2001.

Nella presente sezione vengono analizzati i reati di omicidio e di lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, rispettivamente previste dagli artt. 589 e 590 c.p., fattispecie di reato che possono costituire presupposto della responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.Lgs231/2001.

- **Art 589 c.p. Omicidio colposo**

La richiamata fattispecie di reato dell'omicidio colposo rientra tra i delitti "*contro la persona*" indicati dal codice penale e la sua definizione e le sue prime peculiarità sono contenute nell'art 589 c.p.. Trattasi di una fattispecie delittuosa molto più complessa rispetto all'omicidio commesso con dolo, poiché è necessario prendere in considerazione una moltitudine di ulteriori fattori per poter sancire, oltre ogni ragionevole dubbio, che il fatto sia stato commesso con colpa e, successivamente, applicare una pena adeguata al soggetto agente in base al "grado" di colpa riscontrato. Una fattispecie di reato che si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori, a carico di uno o più dipendenti si verifica un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

- **Art 590 comma 3 c.p. Lesioni personali gravi o gravissime**

La richiamata fattispecie di reato si verifica a carico di uno o più dipendenti una lesione grave o gravissima a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori,

Sul punto è necessario specificare quando una lesione personale è grave e quando ricade nell'ipotesi della lesione gravissima.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 583 co. 1 c.p. la lesione personale è grave quando:

- 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) Se il fatto produce l'indebolimento di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art 583 co. 2 c.p. la lesione personale è gravissima quando dal fatto deriva:

- 1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) La perdita di un senso;
- 3) La perdita di un arto o una mutilazione che rende l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai fini dell'applicazione del richiamato art. 25-septies è necessaria che si venga a cristallizzare in capo alla Società la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche.

L'applicabilità di tali reati alla Società è stabilita direttamente dalla Legge per come specificato negli artt. 3 e 30 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

La Società ha inteso promuovere una cultura della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute sul luogo di lavoro nonché della consapevolezza dei rischi strettamente correlati ad ogni mansione svolta nell'ambito delle varie attività, relativamente ad ogni unità produttiva a ogni livello aziendale, richiedendo a tutte le Parti Interessate il pieno e rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

A tale scopo, nella valutazione dei rischi, la Società esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o nei casi più gravi di morte.

La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:

1. Individuare i lavoratori così come definiti nell'art 2 comma 1 lett. a) del D.lgs81/08;
2. Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
3. Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi di lavoro in cui svolgono le lavorazioni;
4. Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
5. Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad adottare un grado di sicurezza accettabile;
6. Analizzare e valutare i rischi, comunque, presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
7. Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile;
8. Programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da gravità dei danni, probabilità di accadimento, numero di lavoratori esposti, complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare;

9. Effettuare l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
10. Effettuare una programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
11. Programmare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Pertanto, la Società considera l'ambiente, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dei fattori imprescindibili che condizionano l'esercizio e lo sviluppo delle proprie attività produttive.

Al tal fine ha inteso adottare una politica ambientale indirizzata al costante controllo ed alla riduzione dei rischi attraverso audit periodici finalizzati alla valutazione dei rischi nei vari settori e luoghi di lavoro attraverso la compartecipazione dei soggetti responsabili della sicurezza e salute sul lavoro²¹.

Gli audit si fondano su una politica indirizzata al controllo, riduzione, e ove possibile, all'eliminazione del fattore di rischio connessi alle proprie attività che permette lo sviluppo, il miglioramento dei risultati aziendali in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro.

La società pertanto è tesa a soddisfare non solo le esigenze di qualità dei suoi servizi e prodotti ma a proseguire obiettivi di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute di tutte le Parti Interessate, attraverso l'adozione, il mantenimento, l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro conforme ai requisiti delle norme e agli standard che la Legge in materia prevede.

La Società per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza e salute di cui al D.Lgs81/2008 e successive modifiche, nonché in coerenza della ripartizione dei ruoli, funzioni, responsabilità, compiti, richiede:

A) A tutte le Parti Interessate destinatarie del Modello 231:

- di applicare tutte le misure di prevenzione e di protezione adottate dalla Società identificate nel Documento di Valutazione dei rischi predisposto ai sensi del D.Lgs81/2008;

B) Al Datore di lavoro, ai delegati e ai dirigenti, ai soggetti di volta in volta individuati dalla Società coinvolti nella gestione della sicurezza:

- Di svolgere e dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza: alle deleghe e procure all'uopo ricevute osservando i protocolli e le procedure adottate in tale ambito; formare e informare il personale dipendente sui rischi connessi alle proprie mansioni; formare e informare i dipendenti neo-assunti sui rischi connessi alle proprie mansioni;

C) Al RSPP e al Preposto di vigilare:

²¹ In via esemplificativa datore di lavoro, medico competente e RSPP

- Sulla corretta applicazione e osservanza, ad opera di tutti i dipendenti, delle misure e dei protocolli posti a tutela della sicurezza e della salute adottate dalla Società;

D) Ai soggetti individuati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 ss.mm. di svolgere:

- Ciascuno nell'ambito della propria competenza e attribuzione, i compiti di sicurezza specificatamente loro affidata dalla normativa vigente in materia e previsti nel sistema di sicurezza adottato dalla Società;

E) Ai soggetti individuati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.lgs n. 81/2008 ss.mm. di prestare Si dipendenti:

- Attenzione e cura alla propria sicurezza e salute;
- Cura alla sicurezza e salute alle persone che hanno accesso alla struttura della società, osservando pedissequamente e scrupolosamente i presidi posti a tutela della sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro.

3. PRESIDI DI CONTROLLO

Tutte le Parti Interessate sono tenute al rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Modello 231, nel Codice Etico, nei manuali relativi ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; assicurando e garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, ovvero:

1. Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. Definire, in maniera formale all'interno della Società, le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
3. Procedere alla nomina, con formale lettera di incarico, dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, non da ultimo provvedere alla nomina del preposto così come previsto dalla Legge n. 215/ 2021;
4. Predisporre e garantire le attività di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
5. Predisporre e compiere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
6. Organizzare e svolgere le attività di sorveglianza sanitaria;
7. Nel caso di appalti di lavoro, di forniture o servizi, la Società è tenuta ad effettuare le comunicazioni agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;

8. Nello svolgimento delle attività di appalto, indicati all'art 26 del D.lgs81/08, di individuare e indicare espressamente al Committente il proprio personale che svolge il ruolo di preposto e il personale dell'appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di preposto;
9. Il preposto dovrà sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro e di uso dei DPI e dei DPC messi a loro disposizione;
10. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
11. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
12. In caso di rilevazione di deficienza dei mezzi e delle attrezzature nonché di ogni situazione o condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, segnalare tempestivamente e per iscritto al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
13. Rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo, così come previsto nell'art 15 del D.lgs81/2008 comma 1 lett. d e ss.mm.;
14. Procedere alla valutazione dei rischi in maniera globale e documentando tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della Società in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza così come previsto dall'art 2 del D.Lgs81/2008 e ss.mm.;
15. Organizzare almeno una volta l'anno nella Società una riunione nel corso della quale viene discusso il documento di valutazione rischi nonché il programma di miglioramento della sicurezza complessiva;
16. Attivare un monitoraggio interno in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate che è possibile controllare direttamente con risorse interne; in questo caso devono essere definite le modalità, le periodicità e le responsabilità delle verifiche da effettuare e le relative registrazioni ovvero ricorrendo a risorse esterne nel contratto di fornitura devono essere definite le finalità e le periodicità delle verifiche da effettuare e deve essere richiamato il rispetto delle leggi e delle norme applicabili;
17. Garantire che le misure di prevenzione e protezione, le operazioni e prescrizioni alla sicurezza contenute nelle procedure e istruzioni operative siano effettivamente monitorate;

18. Siano pianificate ed effettuate verifiche ispettive interne (audit) per verificare se il SGSL è conforme a quanto previsto, è correttamente applicato, aggiornato e migliorato e tende a raggiungere gli obiettivi stabiliti;
19. Programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza così come previsto dal D.Lgs81/2008 e ss. mm. che ha recepito sul tema la Direttiva Europea quadro n. 391/89;
20. Organizzare periodicamente le attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambiente di lavoro anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021;
21. Svolgere le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
22. Procedere all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

4. PROTOCOLLI

La Società prevede altresì che chiunque si trovi legittimamente presso i locali della stessa, deve:

1. Astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti e negligenti che possano mettere in pericolo la salute e sicurezza propria e degli altri;
2. Rispettare la normativa vigente in materia, i protocolli e i presidi posti a tutela della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro e svolgere ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza delle parti interessate, fornitori e/o persone estranee eventualmente presenti sul posto di lavoro;
1. Utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;
2. Segnalare nell'immediatezza al RSPP l'inidoneità dei DPI messi a disposizione in relazione alla specifica attività svolta;
3. Sottoporsi a visite sanitarie periodiche;
4. Aderire ai corsi di formazione in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambiente di lavoro, studiando attentamente il materiale fornito; Contribuire a tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori durante il lavoro.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Il responsabile della sicurezza ha il compito di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'ODV i report aventi ad oggetto:

- L'attività effettuata in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (riunione, formazione , aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi etc.) ²²;
- Le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente offerte dagli ispettori;
- L'andamento degli infortuni sul lavoro.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto nella presente sezione di Parte Speciale devono essere comunicate nell'immediatezza.

In riferimento all'attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complesso sistema di prevenzione adottato dalla Società, l'ODV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.

²² In via esemplificativa datore di lavoro, medico competente e RSPP

PARTE SPECIALE L

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO.

1. REATI-PRESUPPOSTO

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate nell'art 25 octies del D.Lgs231/2001.

Le fattispecie di cui all'art. 25-octies del Decreto Legislativo 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-quater c.p.).

Presupposto delle quattro fattispecie di reato disciplinati dall'art 25 octies del D.lgs231/2001 è il medesimo: la provenienza del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati richiamati nella presente sezione di Parte Speciale, per come previsto dal D.lgs231/2001, prevede sia pene pecuniarie che misure interdittive.

Si descrivono le su richiamate ipotesi di reato:

- **Ricettazione ex art 648 c.p.**

La norma in esame prevede la punibilità di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare.

La norma prevede, tuttavia, che è perseguibile e punibile anche il soggetto che non sia concorso nel reato. La pena è aumentata nell'ipotesi in cui il fatto commesso riguarda denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art 628 comma 3 , di estorsione aggravata ai sensi dell'art 629 comma 2, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art 625 comma 1 n. 7 bis.

Il legislatore ha previsto una riduzione di pena laddove il fatto riguarda il denaro o altre cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se commessa nell'esercizio di un'attività professionale.

Laddove il fatto commesso e contestato è di particolare tenuità, la pena è diminuita nel caso di denaro o cose provenienti da delitto ed è prevista la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nell'ipotesi di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

- **Riciclaggio (art 648 bis c.p.)**

Il reato di “riciclaggio” è commesso da chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (cosiddetto reato presupposto), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648 bis c.p.).

Presupposto necessario per la sua configurabilità è quello della precedente consumazione del primo delitto (reato presupposto).

Si specifica che il richiamo di altre utilità, contenuta del disposto di cui all'art 648 bis c.p., fa riferimento non solo a tutti quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche a tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s'impoverisca.

La pena è della reclusione da 4 a 12 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

- **Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art 648 ter c.p.)**

Il legislatore ha inteso perseguire la condotta di colui che impiega, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tuttavia, la norma in esame prevede che è punibile altresì colui che non ha concorso nel reato base e fuori dai casi di riciclaggio di denaro e ricettazione.

La fattispecie di reato di cui all'art. 648 ter c.p. è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel massimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 c.p..

- **Autoriciclaggio (art 648 ter. 1 c.p.)**

Commette Autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo (c.d. reato fonte) avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.c.p.. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

2. AREE A RISCHIO

• Gestione approvvigionamento beni e servizi

Rientrano nella suindicata area tutte le attività finalizzate alla gestione dei contratti di appalto e/o di fornitura di beni, servizi, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) Qualificazione, valutazione e selezione del fornitore di beni, servizi e lavori;
- b) Emissione degli ordini e stipula dei contratti;
- c) Gestione degli acquisti urgenti;
- d) Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- e) Raccolta delle richieste di offerte;
- f) Valutazione delle offerte.

Scopo della presente sezione di Parte Speciale è preliminarmente individuare le regole di condotta a cui tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare, ciascuno in relazione alla diversa posizione, al fine di prevenire, prevenire il verificarsi dei reati- presupposti: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altre utilità provenienti da attività illecite.

Pertanto, si richiede a tutti i Destinatari nell'espletamento delle proprie attività e funzioni, di osservare oltre alle regole previste dal Modello 231 altresì regole contenute nel Codice Etico (cui si rinvia).

La IES S.r.l. fa esplicito divieto di:

- Porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati – presupposto previsti dall’art 25 – octies del D.lgs n. 231/2001;
- Utilizzare, anche se solo occasionalmente, i conti correnti intestati alla Società al solo scopo di agevolare la commissione dei reati - presupposto previsti nella presente sezione di Parte Speciale;
- Porre in essere comportamenti che, pur non costituendo le ipotesi di reato previste dalla presente sezione di Parte Speciale, possano potenzialmente diventarle.

In via puramente esemplificativa, si riportano condotte che possono essere suscettibili di configurazione ai sensi dell’art 25 – octies così come previsto dal D.lgs. 231/2001:

- Offerte di beni o servizi da enti o soggetti che non esercitano la relativa attività professionale;
- Offerta di beni e servizi a costi normalmente inferiori a quelli di mercato.

In riferimento alla suindicata area a rischio, il responsabile di ciascuna attività sensibile ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all’ODV i report con oggetto:

- a) Analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
- b) Analisi degli ordini di acquisto superiori a valori prestabiliti;
- c) Analisi degli ordini di acquisto extra budget.

- **Gestione investimenti**

Rientrano nella suindicata area a rischio, le seguenti attività:

- a) Gestione degli investimenti e delle operazioni finanziarie per impieghi temporanei della liquidità o per la costituzione di attivi a medio-lungo termine;
- b) Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della società.

In riferimento alla suindicata area a rischio, il responsabile di ciascuna attività sensibile ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all’ODV i report afferenti tutti gli adempimenti e le attività relativi i punti a) e b) della sezione Gestione investimenti.

- **Contabilità in generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari**

Rientrano nella suindicata area a rischio le seguenti attività:

- a) Gestione della contabilità in generale;
- b) Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- c) Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (in via esemplificativa: clienti, fornitori, cespiti, personale etc.);
- d) Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo del bilancio;

- e) Collaborazione e supporto all'Organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali necessarie per la realizzazione di operazioni straordinarie, su capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali.

In riferimento alla suindicata area a rischio, il responsabile di ciascuna attività sensibile ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'ODV i report afferenti tutti gli adempimenti e le attività afferenti i punti a), b), c), d), e) e f).

- **Attività commerciale di vendita**

Rientrano nella suindicata area sensibili le seguenti attività:

- a) Qualificazione dei clienti;
- b) Gestione degli incassi da terzi.

Il responsabile di settore ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'ODV le operazioni di vendite concluse a condizioni differenti da quelle standard.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste devono invece essere comunicate per iscritto entro tre giorni lavorativi.

- **Attività di sponsorizzazione**

La IES S.r.l. individua le regole di condotta che devono essere osservate dai Destinatari nella gestione delle attività di sponsorizzazione ovvero nei contratti in forza dei quali la Società si obbliga ad una prestazione di fornitura di beni e/o servizi nei confronti di un soggetto il quale, a sua volta si obbliga a promuovere il marchio della Società, al fine di promuovere e migliorare l'immagine della stessa nel suo complesso e/o i singoli servizi/prodotti.

A tal fine la IES S.r.l. impone che:

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse, concreto ed attuale, nonché un adeguato ritorno di immagine per la Società;
2. L'inizio della prestazione deve essere sempre preceduta dalla stipulazione del contratto di sponsorizzazione;
3. L'oggetto del contratto deve essere determinato e devono essere individuate, in maniera specifica, le attività relative alla sponsorizzazione richiesta;
4. E' necessario verificare sempre la congruità tra contributo versato per la sponsorizzazione e la controprestazione promozionale ricevuta in base ai prezzi di mercato;
5. Non è consentito di stipulare contratti di sponsorizzazione con associazioni non riconosciute o non aventi rilievo nazionale;

Tutte le Parti Interessate destinatari del Modello 231 sono tenute a rispettare le seguenti norme

comportamentali:

- a) Operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, riservando particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità dei soggetti terzi con i quali la Società instaura rapporti contrattuali nonché osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;
- b) I rapporti con i clienti ed i fornitori devono essere basati alla massima correttezza e trasparenza, garantendo il pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni normative vigenti nonché al rispetto dei principi comportamentali enunciati nel Modello 231 e nel Codice Etico, e nel pieno rispetto delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;

Nelle procedure di selezione dei soggetti terzi, la IES S.r.l. procede alla raccolta delle seguenti informazioni:

- a) Anagrafe del soggetto terzo;
- b) Acquisire dati in relazione ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, necessarie per valutare l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di condizioni che possono generare conflitti di interesse;
- c) Accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
- d) Relative alla stabilità finanziaria e contributiva;
- e) Compiere attività di verifica in merito alla professionalità e onorabilità acquisita dal soggetto terzo, attraverso anche l'acquisizione di autodichiarazioni in relazione all'assenza di procedimenti penali a suo carico al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati.

Sul punto, la IES S.r.l. dispone che non possono essere intrattenuti o mantenuti rapporti e definiti contratti con fornitori, consulenti, subappaltatori e partner commerciali che:

- a) Si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) o che abbiano subito, anche in via cautelare, una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- b) Abbiano ricevuto condanne definitive per i reati previsti dall'art. 84, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
- c) Soggetti che abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs. 74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario;
- d) Abbiano in corso procedimenti ancora non definitivi per i reati previsti dagli artt. 80, D. Lgs. n. 50/2016, e 84, D. Lgs. 159/2011.

La Società si sentirà legittimata a risolvere il contratto laddove il soggetto terzo venga a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dopo la stipulazione del contratto.

Mentre, gli effetti del contratto e/o mandato verranno sospesi, in attesa dell'esito del giudizio, laddove il soggetto terzo venga a trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera d) dopo la stipulazione del contratto.

La IES S.r.l. garantisce di:

- Assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati sulla base di format standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- Assicurare la tracciabilità delle prestazioni oggetto del rapporto commerciale con il soggetto terzo ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali, attraverso report periodici;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare, ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- Ogni operazione svolta deve essere salvata non solo telematicamente altresì accompagnata da idoneo supporto cartaceo al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli, in via puramente esemplificativa da parte dell'ODV nonché degli Organi di Vigilanza preposti, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare il soggetto che ha autorizzato l'operazione, l'esecuzione, la registrazione, la verifica dell'operazione;
- Effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- Assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

E' altresì fatto divieto di:

- Effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica

- e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali.

È in ogni caso vietato:

- Effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici oltre il limite consentito dalla legge;
- Effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs 231/2001 ha previsto delle novità in ordine alle funzioni e poteri di cui è investito l'Organismo di Vigilanza in relazione alle fattispecie di reati - presupposto previste nella presente sezione di Parte Speciale. L'ODV ha l'obbligo e onere di accertare che tutte le norme previste, al fine di prevenire i reati-presupposto siano rispettate, pena l'insorgenza a carico di quest'ultimo di responsabilità di natura penale per omessa vigilanza, sanzionata nell'ottica del legislatore con pena pecuniaria e con un anno di arresto.

Al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, l'ODV è tenuto a proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio, di verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello 231, di esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello 231 ed operare gli accertamenti che si rendono necessari al caso specifico.

L'ODV ha altresì il compito di comunicare all'Organo Amministrativo tutte le operazioni sospette e/o segnalate relative sia all'impiego di denaro e/o utilità di sospetta provenienza, sia di denaro destinato a organizzazioni collegate al terrorismo.

L'ODV è tenuto, altresì, a comunicare le infrazioni relative a operazioni di trasferimento di denaro superiori ai limiti imposti dalla normativa di riferimento senza alcuna indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile; nonché, dell'apertura di conti correnti anonimi o con intestazione fittizi

PARTE SPECIALE M

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

I. REATI - PRESUPPOSTO

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 0713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", articolo modificato dal Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023.

La modifica ha comportato un rilevante arricchimento del novero dei reati-presupposto, estendendo l'ambito applicativo delle sanzioni alle fattispecie elencate e richiamate nell'art. 25-octies.1 D. Lgs. n. 231/2001:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In relazione a questa novella legislativa, si rileva però un ampliamento dell'oggetto materiale del nuovo art. 493 ter c.p. in quanto la condotta punibile non è solo quella avente ad "oggetto carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni o servizi ma riguarda più in generale ogni mezzo di pagamento diverso dal contante".

L'art. 1 del d.lgs. 184/2021 specifica poi che tale norma include *"ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digital"*.

Ne deriva così un ampliamento dell'oggetto del reato in due direzioni:

- Da un lato il fatto di ricomprendere *"i mezzi di pagamento immateriale"* consente di sanzionare anche le condotte aventi ad oggetto account di mezzi di pagamento digitali che oggi hanno una diffusione sempre più ampia, tra i quali Satispay o Paypal;

- Dall'altro includere anche i “mezzi di scambio digitali” porta a ricomprendere anche le “valute digitali”, ovvero le “criptovalute” prive di valore legale ma accettate sempre di più come mezzo di pagamento.

Il successivo d.lgs. 195/2021 (in attuazione della direttiva 2018/1673 UE) ha ampliato la tipologia di reati-presupposto compresi nel fenomeno del riciclaggio, includendo le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi e i delitti colposi, con inevitabili ripercussioni sulla compliance 231.

Pur essendo già comprese nell'art. 25 octies, le fattispecie di reato di cui agli artt. art 648 c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p. ed 648-ter.1, erano punite solo se la condotta derivava da delitto di natura dolosa. Oggi questo ampliamento a reati colposi si traduce di fatto in un ulteriore allargamento della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a ipotesi di illecito prima non previste.

Si tratta evidentemente di interventi tra loro correlati che mirano a contrastare le frodi nei mezzi di pagamento ma anche l'uso delle nuove tecnologie per il riciclaggio dei proventi da reato (c.d. cyberlaundering).

2. AREE A RISCHIO

In riferimento alla presente sezione di Parte speciale, le aree maggiormente sensibili nell'ambito dell'attività esplicata dalla IES S.r.l. sono:

- Tutte quelle connesse alla movimentazione di denaro (in via puramente semplificativa: emissione di fatture, registrazione e predisposizione prima nota);
- Quella relativa alla selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti esterni.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

La società prevede espressamente;

A) Il divieto di:

- Ricezione di pagamenti in contanti e di esecuzione di pagamenti in contanti per importi superiori a quelli previsti dalla legislazione di riferimento;
- Effettuazione di rimborsi spese in assenza di documenti giustificativi;
- Sponsorizzazione in assenza di contratto scritto prevedente anche l'importo della relativa elargizione.

B) L'obbligo di:

- Verifica della regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi²³;
- Verifica dell'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- Verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- Predisporre o realizzare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- Comunicare dati richiesti dalla normativa in vigore;
- Attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- Osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali, con esplicito richiamo alle regole di comportamento enunciate nel Codice etico;
- Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza e controllo
- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia da ostacolo alle funzioni da parte delle Autorità pubbliche, anche in sede di ispezione;
- Gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- I contratti stipulati con i fornitori e i partner devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

4. PROTOCOLLI

La società prevede espressamente:

- Archiviazione di tutti i contratti di sponsorizzazione, con indicazione specifica dell'importo da versare;
- I pagamenti delle sponsorizzazioni possono essere eseguiti con bonifico bancario;
- Archiviazione dei contratti di acquisto e/o fornitura con indicazione per iscritto del relativo prezzo;
- Per le fatture ricevute dalla Società, a fronte dell'acquisto di beni e servizi, verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse;

²³ Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione

- Tracciabilità della transazione con indicazione dell'importo per come indicato nella fattura;
- Tracciabilità dei contratti in riferimento agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- Divieto di corresponsione di pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- Tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile del settore;
- Registrazione delle fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- Obbligo di verifica in capo al Responsabile di ciascun contratto della completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- Obbligo in capo al responsabile di ciascun contratto o ordine di segnalare all'Organo amministrativo eventuali non conformità;
- Obbligo di verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto;
- Non possono essere intrattenuti o mantenuti rapporti e definiti contratti con fornitori, consulenti, subappaltatori e partner commerciali che:
 - Si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) o che abbiano subito, anche in via cautelare, una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - Abbiano ricevuto condanne definitive per i reati previsti dall'art. 84, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
 - Che abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs. 74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario;
 - Abbiano in corso procedimenti ancora non definitivi per i reati previsti dagli artt. 80, D. Lgs. n. 50/2016, e 84, D. Lgs. 159/2011;
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori²⁴;

²⁴ Acquisire visure ordinarie presso la Camera di Commercio; analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società; certificato antimafia; dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico.

- Esecuzione, prima ancora della sottoscrizione del contratto, di una preventiva analisi di ciascun fornitore, con conservazione delle relative schede fino alla cessazione del contratto²⁵;
- Inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano la conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Il responsabile di settore e chiunque sia venuto a conoscenza di qualsiasi anomalia e inosservanza delle regole di comportamento previsti nella presente sezione speciale nonché anomalie relative alle attività sensibili in essa individuata, è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto e comunque non oltre tre giorni dall'avvenuta acquisita anomalia e/o inosservanza all'ODV.

Sono comunque previsti report semestrali ad opera del responsabile di settore sulle attività svolte.

²⁵ Tale analisi ha ad oggetto soprattutto solvibilità e estraneità dell'azienda fornitrice rispetto ad ambienti delittuosi.

PARTE SPECIALE N

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. REATI-PRESUPPOSTO

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce alle ipotesi di reati-presupposto richiamati dall'art 25 novies del D.Lgs231/2001 ovvero reati in materia di violazione del diritto d'autore; fattispecie di reato considerate importanti e rilevanti ai fini della contestazione della responsabilità amministrativa della IES S.r.l.

L'art 25 novies del D.Lgs231/2001, introdotto dall'art 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società in riferimento alla commissione di reati di violazione del diritto d'autore, necessario che tale fattispecie di reato venga commessa nell'interesse e a vantaggio della stessa.

I reati di delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25 novies del d.lgs. 231/2001:

- **Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941.**

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

- **Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941**

L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

- **Art. 171-ter L. n. 633/1941**

Il reato si perfeziona mediante l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa.

La L. 93/2023 ha delineato la condotta all'interno dell'art 171 ter della L. 633/1941 norma già richiamata nell'art 25 novies del D.Lgs231/2001.

Tale legge, infatti, ha modificato **l'art. 171 ter** della legge 22 aprile 1941, n. 633, al quale è stata aggiunta la **lettera h-bis** che punisce, con la sanzione penale, chi “abusivamente, [...], esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audio-video, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

- **Art. 171-septies L. n. 633/1941**

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

- **Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633**

La norma in esame reprime - qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. AREE A RISCHIO

2.2 Gestione dell'attività di diffusione al pubblico di opere (testi, immagini, audio, video)

- Utilizzo e diffusione di opere (testi, immagini, audio, video) tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale quale a titolo meramente esemplificativo, brochure pubblicitarie, cataloghi anche per l'organizzazione di eventi di natura promozionale;

Nella presente area a rischio sono astrattamente ipotizzabili quali reati-presupposto:

- Divulgazione di opere d'ingegno protette attraverso rete telematica, fattispecie di reato previsto e disciplinato dall'art. 171, co.1 lett. a-bis e co. 3 L. 633/1941;
- Divulgazione a fini di lucro di opere di ingegno protette, fattispecie di reato prevista e disciplinata dall'art. 171-ter, co. 1 lett. b L. 633/1941;

2.2 Gestione dell'acquisto e dell'aggiornamento delle licenze d'uso per i software

- Utilizzo nell'ambito dei sistemi informativi di software tutelati dal diritto di autore e dai diritti connessi.

Nella suindicata area a rischio sono astrattamente ipotizzabili quali reati-presupposto:

- Violazione del diritto d'autore previsto e disciplinato dall'art. 171-bis comma 1 L. 633/1941.

3. REGOLE DI CONDOTTA – PROCEDURE DI CONTROLLO

La Società ha previsto oltre alle generali regole di condotta ulteriori procedure di controllo finalizzate alla prevenzione della commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore per come richiamati nell'art 25 novies del D.Lgs231/2001.

Regole di condotta che trovano la loro collocazione naturale nelle seguenti procedure:

- a) Adozione di regole comportamentali all'interno del Codice Etico che prevedono il divieto a tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della IES S.r.l., di comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà;
- b) Assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- c) I dipendenti sono tenuti a curare con diligenza gli adempimenti di carattere amministrativo correlati all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) laddove si ritrovino nell'esercizio della loro attività ad utilizzare applicazioni software di terzi;
- d) I dipendenti, nell'uso delle dotazioni aziendali sono tenuti a non utilizzare in azienda apparecchiature informatiche di uso privato al fine, altresì, di connetterle con la rete informatica aziendale;
- e) I dipendenti non possono installare sui dispositivi aziendali assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB);

f) È fatto esplicito divieto di trasferire su supporto magnetico multimediale informazioni relative all'attività aziendale e/o qualsiasi informazione attinente all'attività aziendale protetta dalla normativa a tutela del diritto d'autore.

La IES S.r.l. garantisce che i software di terzi e utilizzati dalla stessa per lo svolgimento delle attività aziendali siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi.

Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di iniziative promo pubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e/o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

A tal fine, la IES S.r.l. svolge attività informativa preventiva attraverso la consultazione di banche dati delegando all'uopo anche studi professionali per lo svolgimento di tale attività.

L'esito positivo delle attività di indagine preventiva comporta l'astensione da parte della Società di utilizzare disegni, opere riconducibili a terzi e/o che riferiscano a terzi.

4. PROTOCOLLI

La Società al fine di prevenire il rischio che vengano commessi reati in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinato dall'art 25 novies del D.Lgs231/01, fa espresso divieto di:

- Immettere in rete, senza averne diritto, contenuti protetti da diritti d'autore (opere letterarie, file musicali o audiovisivi);
- Procedere alla riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui (opere letterarie, file musicali o audiovisivi) non destinati alla pubblicazione;
- Procedere all'utilizzo abusivo, duplicazione e riproduzione di software e relativi supporti con violazione del contratto di licenza o in mancanza dello stesso;
- Procedere all'acquisto di computer sui quali sono installati software "piratati";
- Utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

La Società richiede espressamente, nel rispetto della normativa vigente in materia, che:

- I rapporti con i clienti ed i fornitori siano improntati nel pieno rispetto delle regole di correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti, oltre che del presente Modello e del

- Codice Etico adottato, nonché al rispetto delle procedure interne con particolare riferimento a quelle afferenti la gestione dei rapporti con il cliente ed i fornitori;
- Nei contratti stipulati con soggetti terzi, siano inserite esplicite clausole in cui viene garantita la non violazione del diritto d'autore delle opere di ingegno di terzi, nonché clausole di garanzia e di impegno al rispetto degli adempimenti della SIAE, con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito ai richiamati adempimenti, con manleva a favore della Società.

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello 231.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs231/01.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione ai Modelli 231²⁶;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia.

In tale ambito, assumono preminente rilievo le funzioni di vigilanza e di controllo dell'ODV; la cui attività di vigilanza e controllo è svolta con l'ausilio dei vari responsabili delle Direzioni/Aree interessate alla presente sezione di Parte Speciale.

I controlli svolti dall'ODV sono finalizzati a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi, protocolli enucleati nella presente sezione di Parte Speciale, con particolare riguardo alle procedure interne che la Società prevede ed a quelle che necessitano di essere adottate.

²⁶ Report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.

PARTE SPECIALE O

REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. REATI-PRESUPPOSTO

La Legge n. 116/2009 con l'introduzione dell'art 25 - decies del D.Lgs231/2001, ha determinato l'estensione della responsabilità amministrativa della Società, anche nei casi in cui una persona funzionalmente connessa alla medesima induca taluno a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e che tale reato sia stato commesso nell'interesse e a vantaggio della Società.

2. AREA A RISCHIO

Nella presente parte speciale sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione dei rapporti con il personale o terzi interessati nell'ambito di una causa civile, procedimento penale, giudizi amministrativi ovvero in tutti i casi in cui un terzo venga chiamato a rilasciare dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- b) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i consulenti tecnici e loro ausiliari, nell'ambito di giudizi di varia natura (civile, penale, amministrativa etc.).

I reati potenzialmente realizzati nell'ambito delle suindicate attività a rischio sono:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

La norma richiamata punisce la condotta di chi con violenza e minaccia, ovvero con l'offerta di denaro o promessa in denaro o di altra utilità, induce taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, dichiarazioni utilizzabili nel corso di un procedimento penale.

La norma in esame punisce, pertanto, ogni comportamento che sia di intralcio alla giustizia.

3. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

Nell'ambito delle richiamate attività a rischio in riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art 25 decies del D.Lgs231/2001, tutte le Parti Interessate sono tenute a osservare le seguenti e specifiche norme di comportamento:

- Assicurare la piena collaborazione con le Autorità giudiziarie astenendosi dal porre in essere comportamenti ostativi, reticenti o che possono risultare di intralcio alla giustizia;
- Promettere di offrire denaro o altra utilità al solo scopo di indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;

- Indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci ricorrendo all'uso della violenza o della minaccia;

4. PROCEDURE DI CONTROLLO

La Società ad integrazione delle norme di comportamento suindicato, si rimanda ai presidi di controllo previsti nella presente Parte Speciale A che individua i reati contro la Pubblica Amministrazione al fine di prevenire la commissione della fattispecie di reato di cui all'art 377 bis c.p. richiamato dell'art 25 - decies del D.Lgs231/2001.

5. PROTOCOLLI

Per la gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali i protocolli prevedono:

- Identificazione di un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- Garanzia di piena cooperazione con le Autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere;
- In caso di affidamento della gestione del contenzioso a legali esterni, formalizzazione incarico anche al fine di definire i principi di comportamento, nonché le regole che sono tenuti ad adottare con previsione di clausola risolutiva espressa per il caso di violazione del D.Lgs231/2001;
- Tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- Aggiornamento dello stato dei contenziosi nonché eventuali scadenze processuali o contrattuali all'Organo Amministrativo, su sua specifica richiesta, sia scritta che verbale.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello 231.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, di gestione e controllo e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs231/2001.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello 231;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia.

I controlli svolti dall'ODV sono finalizzati a verificare ed accertare la conformità delle attività aziendali ai principi e procedure espresse nella presente sezione di Parte Speciale.

PARTE SPECIALE P

REATI AMBIENTALI

Nella presente sezione di Parte Speciale vengono analizzati i reati ambientali. Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la l. n. 137/2023 di conversione del d.l. n. 105/2023, che introduce norme anche in materia di reati ambientali e di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, l'articolo 6-ter ('Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato) introdotto dalla legge di conversione, apporta modifiche al d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), al fine di trasformare da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all'art. 255, comma 1. Rimane inalterata la fattispecie, ma viene trasformata la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro, nella pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Con la L. n. 68/2015 il Legislatore ha inteso intervenire altresì nell'art 25 - undecies inserendo il comma 1 bis, col quale ha previsto l'applicazione delle sanzioni interdittive nelle ipotesi di delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

1. REATI-PRESUPPOSTO

Nella presente sezione speciale sono previste le seguenti ipotesi di reati-presupposto, come aggiornate altresì a seguito dell'entrata in vigore della L. 137/2023:

- Art 452 bis c.p. Inquinamento Ambientale;
- Art 452 quater c.p. Disastro Ambientale;
- Art 452 quinquies c.p. Disastro ambientale colposo;
- Art 137 comma 2 e 3 del D.Lgs152/2006 Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazioni sospesa o revocata ;
- Art 137 co. 5 del D.Lgs152/2006;
- Art 137 co. 11 del D.Lgs152/2006;

- Art 137 co. 13 del D.Lgs152/2006;
- Art 256 co. 1 del D.Lgs152/2006 ;
- Art 256 co. 3 D.Lgs152/2006 Attività di gestione di discarica non autorizzata;
- Art 256 co. 4 D.Lgs152/2006;
- Art 256 co. 5 D.Lgs152/2006;
- Art 256 co. 6 D.Lgs152/2006;
- Art 257 D.Lgs152/2006 Bonifica dei siti;
- Art 258 co. 4 D.Lgs152/2006 In materia di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art 259 D.Lgs152/2006 Traffico illecito di rifiuti;
- Art 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art 279 D.Lgs 152/2006 Superamento limiti emissioni atmosferiche;
- Art 3 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive.

2. AREE A RISCHIO

Le ipotesi di reati-presupposto contemplati nella presente sezione di Parte Speciale non risultano rilevanti per l'Ente.

3. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

La IES S.r.l. presta una particolare attenzione e cura all'ambiente, impegnandosi ad attuare politiche aziendali che migliorano l'impatto ambientale delle proprie attività, in linea con le best practice di riferimento e l'evoluzione della tecnica. Al fine di ridurre i rischi ambientali, la Società si pone come obiettivi concreti:

- a) Una valutazione dell'impatto ambientale delle proprie attività aziendali ed una correlata progressiva riduzione dei fattori di rischio individuati;
- b) Un costante aggiornamento del personale in merito all'evoluzione della legislazione ambientale;
- c) L'attuazione di tutte le azioni necessarie vigenti ed alle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività;
- d) Ridurre al minimo indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni assunte e nel rispetto delle migliori tecnologie disponibili l'uso di sostanze pericolose, tossico-nocive, o comunque dannose per l'ambiente;

- e) I fornitori od altri destinatari esterni della IES S.r.l. ove richiesto da norme e regolamenti in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali.

In tale ottica e prospettiva, la Società si prefigge il primario obiettivo di operare nel rispetto dell'ambiente attraverso il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia.

In tale ottica, la Società prevede che i Destinatari tutti devono:

- Attenersi alle disposizioni previste dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto concerne la classificazione e smaltimenti dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Laddove si sia fatto ricorso a aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti, verificare che le stesse siano in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative di riferimento;
- Compilare in ogni singola parte tutta la documentazione richiesta e prevista per legge necessaria per procedere allo smaltimento dei rifiuti.

È fatto, altresì, esplicito divieto a tutti i Destinatari della presente sezione di Parte Speciale:

- Smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nell'esercizio dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- Miscelare i rifiuti e procedere al loro smaltimento in totale violazione della normativa di legge vigente in materia.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello Organizzativo.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs231/01.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione ai Modelli 231;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia.

PARTE SPECIALE Q

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È

IRREGOLARE

Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

1. REATI-PRESUPPOSTI

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs109/2012, l'elenco tassativo dei reati - presupposto come previsto dal D.Lgs231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa dell'Ente, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui all'art 25 - duodecies, articolo da ultimo modificato dalla L. 17 ottobre 2017 n. 161 che ha disposto con l'art 30 comma 4 l'introduzione dei commi 1 bis , 1-ter e 1 – quater all'art 25 – duodecies in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai fini del D.Lgs231/2001 rileva, però, solo il comma 12-bis dell'art. 22 D.Lgs.286/1998 (T.U. sull'immigrazione), introdotto dalla riforma in esame, il quale prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- a. Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale²⁷.

Il reato di cui sopra potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti e/o impiegati (anche per il tramite di lavori in subappalto, etc.) dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

2. AREE A RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili identificate con riferimento al reato di Impiego di

²⁷ se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- a. Impiego e assunzione di risorse non residenti;
- b. Ricorso a servizi di fornitori che impiegano risorse non in regola;
- c. Erogazione di finanziamenti ad aziende o soggetti che impiegano al loro interno soggetti non residenti privi di permesso di soggiorno;
- d. Richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche;

3. PRESIDI DI CONTROLLO

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, la Società fa sottoscrivere apposita clausola che prevede che le società fornitrici di servizi sono tenute ad osservare le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Società in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi compresi il Modello 231, Codice Etico, con particolare riguardo alle regole contenute nella presente sezione di Parte Speciale.
- Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, è inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c..

4. PROTOCOLLI

La IES S.r.l. richiede espressamente che prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, si proceda a:

- Verifica dei documenti dell'aspirante lavoratore.

La verifica si estende anche alla scadenza.

- Revisione periodica (almeno su base annuale) della validità dei documenti dei lavoratori stranieri impiegati;
- Rispetto dell'orario lavorativo contrattualmente concordato e nei limiti di legge.

Gli straordinari sono sempre concordati con il dipendente ed, in ogni caso, non possono mai superare i limiti consentiti dalla legge.

- Nella stipulazione di contratti di appalto specifica previsione delle seguenti clausole:

- 1) Diritto per l'Ente di avere copia del DURC;
- 2) Diritto di risoluzione, in favore dell'Ente, laddove il subappaltatore risulti destinatario di accertamenti e/o controlli ispettivi per lavoro irregolare oppure per mancata consegna del DURC (o in caso di DURC irregolare).

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello Organizzativo.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, nonché di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs231/01.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello 231;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia.

Fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di compiere ogni controllo acquisita la segnalazione di irregolarità riscontrate - sul punto si rinvia a quanto previsto nella Parte Generale del Modello 231 - l'ODV effettua delle verifiche periodiche nell'ambito delle attività a rischio di commissione di reato di cui all'art 25 duodecies, finalizzate a comprovare la puntuale e corretta applicazione delle regole di cui alla presente sezione di Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere.

All'ODV al fine di garantirgli l'esplicazione delle funzioni di controllo e verifica, nel pieno rispetto della normativa vigente è consentito l'accesso a tutta la documentazione aziendale che si ritiene necessaria.

PARTE SPECIALE R

PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA.

1. REATI-PRESUPPOSTO

La presente sezione della Parte Speciale disciplina le ipotesi di cui all'art 25 terdecies del D.Lgs231/2001; il D.Lgs1/2018 ha introdotto nell'elenco tassativo l'ipotesi di reato di cui all'art 604 bis c.p..

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si rimanda integralmente a quanto scritto nella sezione della Parte Speciale Q, le aree sensibili sono le medesime e medesimi i protocolli attuativi e i divieti.

PARTE SPECIALE S

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI VIETATI

1. REATI-PRESUPPOSTO

Nella presente sezione viene esaminata la fattispecie di reato di cui all' art 25 quartodecies D.Lgs231/2001. La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies. L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espreso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989.

La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI.

Per la tipologia di attività esercitata dall'Ente, si ritiene tale reato non sia rilevante.

PARTE SPECIALE T

REATI TRIBUTARI

1. REATI-PRESUPPOSTO

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”²⁸ ha disposto con l’art. 39, commi 2 e 3, l’introduzione dell’art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs.231/2001, ampliando ulteriormente il catalogo dei reati - presupposto mediante l’inserimento di alcuni reati tributari di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Si riportano di seguito le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-quinquiesdecies:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs.74/2000);
- b) Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, del D. Lgs. 74/2000);
- d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, del D. Lgs. 74/2000);
- e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, del D. Lgs. 74/2000).

La Legge n. 117 del 4 ottobre 2019²⁹ all’art. 3, comma 1, lett. e) ha, tra l’altro, delegato il Governo al recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), concernente la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, che ha provveduto con l’emanazione del D.Lgs.14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, pubblicato in G.U. n. 177 del 15/7/2020 e con entrata in vigore dal 30 luglio 2020.

Il su indicato Decreto ha ampliato il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società ex D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, includendovi i seguenti delitti di cui al D.Lgs.74/2000:

- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Indebita compensazione (art. 10-quater).

2. AREE A RISCHIO

Nell’ambito dell’analisi di risk assesment condotta ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli esistenti con riferimento alle fattispecie di reati-presupposto oggetto della presente sezione, sono stati presi in

²⁸ Convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157

²⁹ Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

considerazione specifici driver di rischio connessi:

- All'eventuale coinvolgimento della IES S.r.l. in procedimenti amministrativi o penali, verifiche o contenziosi con l'autorità fiscale, ecc.;
- A indici di complessità fiscale, operazioni straordinarie, operazioni con l'estero, regimi fiscali di favore, ecc.;
- Alla governance fiscale in essere e, in particolare, alle criticità connesse all'organizzazione della funzione fiscale, al livello di regolamentazione e strutturazione del processo, ecc.

Le aree di maggior rischio sono risultate quelle afferenti lo svolgimento/gestione dei seguenti processi/attività:

1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, gestione del processo fiscale;
2. Ciclo attivo;
3. Ciclo passivo – Acquisti di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza;
4. Gestione amministrativa del personale e note spese.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO

La presente sezione di Parte Speciale prevede, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Collaboratori esterni,

A) L'obbligo di:

1. Tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
2. Conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
3. Tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla alienazione-cessione di beni aziendali;
4. Tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali.

B) Divieto di:

1. Emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
2. Pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni - anche parzialmente - inesistenti;
3. Compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
4. Occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
5. Compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
6. Fornire false indicazioni - in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi - nell'ambito delle transazioni fiscali.

4. PROTOCOLLI.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse aree di rischio ed ai reati presupposto di cui alla presente sezione:

4.1 Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili ³⁰

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Diverse le procedure adottate dalla IES S.r.l. atte a garantire la corretta tenuta dei libri e registri obbligatori ai fini fiscali, civilistici e di controllo interno, finalizzata ad assicurare una corretta annotazione dei fatti rilevanti riguardanti l'attività della Società

³⁰ Ipotesi di reato astrattamente a rischio previsto e disciplinato dall' art. 10 D. Lgs 74/2000

4.2 Fatture false³¹

La Società attua una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale:

1. Adozione di un processo automatizzato dell'emissione delle fatture/note di credito in grado di garantire un corretto processo di emissione delle stesse nei confronti dei clienti;
2. Tracciabilità di ogni operazione relativa all'acquisto materiali e servizi³²;
3. Analisi dell'Organo Amministrativo amministrativo della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione ove prevista;
4. Analisi mensile dei risultati di vendita;
5. Cessione o acquisto di cespiti in assenza di contabilizzazione³³.

4.3 Fatture per prestazioni di consulenza inesistenti o di valore nettamente superiore a quello di mercato³⁴

La Società ha adottato una procedura che definisce le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei servizi di consulenza:

1. E' ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda;
2. Nessuna attività può essere svolta da un consulente in assenza di un preventivo contratto scritto;
3. Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate mediante firma da parte delle persone individuate nella specifica procedura aziendale.

4.4 Preparazione dei bilanci

La Società ha adottato delle procedure che regolano il processo di preparazione del bilancio:

1. Report periodici sull'esistenza, andamento di tutti i contenziosi tributari³⁵;
2. Analisi dei contenziosi tributari in essere avvalendosi anche dell'ausilio di uno Studio di consulenza esterna oltre che della propria struttura interna.

³¹ Ipotesi di reato astrattamente a rischio previsto e disciplinato dagli artt. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000

³² In via puramente esplicativa l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura

³³ Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 1°, D. Lgs. 74/2000

³⁴ Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, D. Lgs. 74/2000

³⁵ Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 2°, D. Lgs. 74/2000

4.5 Dichiarazioni non fedeli o fraudolente³⁶

La società prevede per le operazioni finalizzate alla redazione e invio delle dichiarazioni fiscali:

1. Applicazione delle direttive ministeriali, applicate di volta in volta all'interno delle istruzioni operative;
2. Si avvale del supporto di figure professionali;

4.6 Abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato

La Società sul punto garantisce:

1. Adeguata formazione svolta in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e nella definizione delle poste valutative.

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento (cfr sul punto si rinvia alla sezione della Parte Speciale sui reati informatici)

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello Organizzativo.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, di gestione e controllo, nonché di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs 231/01.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello 231;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia.

³⁶ Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000

PARTE SPECIALE U

REATO DI CONTRABBANDO

1. REATI-PRESUPPOSTO

Nella presente sezione di Parte Speciale vengono presi in considerazione i reati-presupposto previsti dal DPR 23 gennaio 1973, nr. 43.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Per la tipologia di attività svolta dalla IES S.r.l. si ritiene non rilevante tale tipologia di reato.

PARTE SPECIALE V

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. REATI-PRESUPPOSTO

La presente sezione della Parte Speciale prende in considerazione le ipotesi delittuose richiamate nell'art 25 septedecies del D.Lgs231/2001 ovvero le ipotesi delittuose di cui agli artt. art. 518 novies cp, art. 518 ter cp, art. 518 decies cp, art. 518 undecies cp, art. 518 duodecies cp, art. 518 quaterdecies cp, art. 518 bis cp, art. 518 quater cp, art. 518 octies cp.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Le fattispecie di reato prese in considerazione nella presente sezione di Parte Speciale non sono rilevanti per la società IES S.r.l..

PARTE SPECIALE W

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

1. REATI-PRESUPPOSTO

Nella presente sezione di Parte Speciale vengono presi in considerazione le fattispecie di reato richiamate nell'art. 25 del d.d.l. di cui agli artt. 518 terdecies c.p., art. 518 sexies c.p..

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Le fattispecie di reati-presupposto richiamate nella presente sezione di Parte Speciale non sono rilevanti per la società IES S.r.l..

PARTE SPECIALE Z

1. DELITTO TENTATO

L'art 26 del D.Lgs231/2001 prevede espressamente che:

- Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel D.Lgs231/2001 ss.mm..
- L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La disciplina codicistica in tema di reato tentato è contenuta essenzialmente nell'art. 56 c.p., disposizione che, sotto la rubrica intitolata al "delitto tentato" definisce al primo comma la struttura del tentativo:

- compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto e sul mancato compimento (perfezionamento) dell'azione o sulla mancata verifica (produzione) dell'evento.

Il secondo comma definisce la disciplina sanzionatoria della fattispecie tentata, individuando la pena nella reclusione non inferiore a dodici anni, se per la fattispecie consumata è previsto l'ergastolo, e stabilendo negli altri casi una riduzione da un terzo a due terzi della pena prevista per la fattispecie consumata. Il terzo e il quarto comma dell'art. 56 c.p. contengono rispettivamente la disciplina della desistenza volontaria dall'azione (si applica la sola pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano reato) e del volontario impedimento dell'evento (si applica la pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà).

Il d.lgs. 231/2001 che prevede espressamente l'ipotesi del delitto tentato, disciplina, pertanto, l'ipotesi di integrazione della fattispecie tentata da parte del soggetto agente e si sostanzia nelle disposizioni di cui ai due comma dell'art. 26, la prima delle quali è intrinsecamente – e necessariamente – collegata alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 56.

Nell'ipotesi in cui il reato da cui discende la responsabilità dell'ente si sia arrestato alla fase del tentativo, l'art 26 del D.Lgs231/2001 prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie o interdittive applicabili all'ente, così mutuando sostanzialmente la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 56 del codice penale, pur con una riduzione, non agevolmente comprensibile, dell'entità della diminuzione massima della sanzione.

Si precisa, che anche l'art. 26 fa riferimento ai soli delitti, sulla scorta dell'esclusione, nella disciplina codicistica che costituisce il presupposto di quella di cui al d.lgs. 231/2001, della configurabilità del tentativo nelle contravvenzioni.

Il secondo comma dell'art.26 si ricollega alla disciplina del terzo e quarto comma dell'art. 56 del c. p., introducendo una regolamentazione autonoma nei confronti dell'ente; stabilisce, infatti, una radicale esclusione di responsabilità dell'ente (e non invece, come prevede l'art. 56 del codice penale con riferimento

al recesso attivo della persona fisica, una semplice diminuzione di pena) nei casi in cui questo volontariamente impedisca l'azione che integrerebbe il delitto ovvero impedisca la realizzazione dell'evento cui è dalla fattispecie incriminatrice collegata la consumazione del delitto.